

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
AMICONI: Assessore provinciale Vecchiarelli Bruno. (1926)	4597	CAPALOZZA e BUZZELLI: Rispetto della personalità umana. (215) 4607
AMICONI: Sindaco Procaro Enzo. (1987)	4597	CAPALOZZA: Divieto di una manifestazione nel teatro Sanzio di Urbino (Pesaro). (2184) 4607
AMICONI: Imposta sul bestiame nel comune di Casalciprano (Campobasso). (1988)	4598	CAROLEO: Trattamento di quiescenza agli insegnanti di educazione fisica in ruolo transitorio. (2223) 4608
AMICONI: Sospensione del sindaco di Pietrabbondante (Campobasso). (2136)	4598	CAVAZZINI e ROSINI: Organico dell'amministrazione giudiziaria di Rovigo. (2421)
ARIOSTO: Vendita della <i>Gazzetta del popolo</i> di Torino (già orale 36)	4599	4608
AUDISIO, ed altri: Stabilimento Montecatini di Spineta Marengo (Alessandria). (2093)	4600	CERVONE: Servizi marittimi tra Anzio e l'isola di Ponza (Latina). (2264) 4608
BEI CIUFOLI ADELE ed altri: Assemblee sindacali dei vigili del fuoco. (2183)	4602	CERVONE: Servizi postali e marittimi della linea Gaeta-Ponza-Formia. (2338) 4609
BERNARDI: Pensione di guerra all'ex militare Fumagalli Federico fu Gaetano. (2235)	4603	CLOCCHIATTI: Divieto di una conferenza dell'associazione Italia-U. R. S. S. in Piacenza. (2204) 4609
BIANCHI CHIECO MARIA: Assistenza medica dell'I. N. A. M. in provincia di Brindisi. (2131)	4603	COLITTO: Strade di allacciamento in Cerreto al Volturno (Campobasso). (1068) 4609
BOGONI: Trasferimento dell'ufficiale postale Capponi Gastone. (2065)	4603	COLITTO: Riliquidazione delle pensioni ai professori di scuola media. (1795) 4610
BOZZI: Edificio scolastico del comune di Ausonia (Frosinone). (2089)	4604	COLITTO: Cimitero del comune di Chiauci (Campobasso). (2151) 4610
BOZZI: Ufficio telegrafico del comune di Roiate (Roma). (2139)	4604	COLITTO: Lago artificiale in territorio di Chiauci e Pescolanciano (Campobasso). (2158) 4610
BOZZI: Pensione all'infortunato civile Alberto Palazzo di Salvatore da Esperia (Frosinone). (2179)	4604	COLITTO: Consultorio dell'O. N. M. I. nel comune di Pietracupa (Campobasso). (2308)
BOZZI: Pensione all'infortunato civile Costanzo Pietrantuono di Guido da Aquino (Frosinone). (2180)	4605	4611
CALABRÒ: Indennità di disoccupazione ai lavoratori ortofrutticoli. (2116)	4605	COLITTO: Linea postelegrafonica in agro Pietracupa, Salcito e Bagnoli del Trigno (Campobasso). (2310) 4611
CAPALOZZA: Sequestro del motopeschereccio «Achille» della flottiglia di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). (11)	4605	COLITTO: Fognatura del comune di Portocanone (Campobasso). (2543) 4611
CAPALOZZA: Disciplina delle locazioni e sublocazioni urbane. (43)	4606	DANTE: Abitato della frazione Acqualandrone in comune di Messina. (1028) 4611
CAPALOZZA: Sequestro del motopeschereccio «Pietro Padre» della marineria di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). (64)	4606	DEL FANTE: Licenziamento di operai della società Terni. (2092) 4612
CAPALOZZA ed altri: Provvidenze per i piccoli armatori di motopescherecci. (154).	4606	DI BELLA: Bilanci dei comuni defecitari (2220) 4612
		DI PRISCO: Gare di appalto per la riscossione delle imposte di consumo. (1427). 4613
		ENDRICH: Miglioramenti delle pensioni ai dipendenti dell'amministrazione militare. (1754) 4613
		FERRI: Invio di rimesse di emigrati in Argentina. (2351) 4613

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1953

	PAG.		PAG.
FRANCESCHINI GIORGIO ANNIBALE: Statizzazione della Pinacoteca municipale di Ferrara. (2071)	4614	SALA: Crisi del cantiere navale di Palermo. (1665)	4625
GUADALUPI e BOGONI: Attività dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali postelegrafoniche di Brindisi. (2064)	4614	SCALIA: Collocamento delle « maschere » dei cinematografi. (2358)	4626
LOZZA: Ordinamento degli istituti professionali. (1970).	4615	SCHIAVETTI: Agevolazioni per le tesi di laurea. (1816)	4626
MAGLIETTA: Liquidazione della direzione della Navalmeccanica di Napoli. (1361)	4615	SCIORILLI BORRELLI e AMICONI: Stampa comunista in Chieti. (2085)	4627
MAGLIETTA: Rifornimento idrico dello stabilimento Ilva di Torre Annunziata (Napoli). (1708)	4615	SCIORILLI BORRELLI e CORBI: Orario unico degli istituti bancari. (2245)	4627
MAGLIETTA: Imbarco di giovani radiotelegrafisti. (2170)	4616	SELVAGGI: Promozione di funzionari del Commissariato per il turismo. (1912)	4627
MAGLIETTA: Estensione del sussidio straordinario di disoccupazione agli ex-dipendenti da enti pubblici. (2237)	4616	SENSI: Strada Rossano Calabro-Altipiano Silano. (2402)	4628
MAGLIETTA: Riduzione degli organici delle aziende petrolifere. (2287)	4617	SENSI: Consorzio di bonifica del Lao e dell'Abatemarco (Cosenza). (2448)	4629
MANNIRONI: Scuola elementare nel comune di Ilbono (Nuoro). (2147)	4617	SPALLONE: Revisione di pratiche concernenti le pensioni di guerra. (2135)	4629
MIEVILLE: Sentenze del Consiglio di Stato per i dipendenti epurati dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. (2143).	4618	TAROZZI ed altri: Causa contro il commissario straordinario dell'azienda municipale tranviaria di Bologna. (2268)	4630
MIEVILLE: Impianti erogatori di energia elettrica nella zona di Acquapendente (Viterbo). (2181)	4618		
MINASI e MANGINI: Telefoni nella frazione Melia di Scilla (Reggio Calabria). (2195)	4619		
MINASI: Ferimento della signora Battista Maria Carmela in Castellace di Oppido Mamertina (Reggio Calabria). (2276)	4619		
MINASI: Vendita di terreni comunali in San Luca (Reggio Calabria). (2292)	4619		
MORELLI: Proroga dell'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale. (2148)	4620		
PAVAN e DAZZI: Provvedimenti per le famiglie dei minatori deceduti nel Belgio (1996)	4620		
PINO: Imbarco di emigranti per l'Argentina in Napoli. (997)	4621		
PINO: Tariffe per fornitura di energia elettrica della S. G. E. S. in provincia di Messina. (1015)	4621		
PINO e SCHIRÒ: Indennità di caropane agli assistiti dagli E. C. A. di Messina. (1976)	4622		
PIRASTU: Autonomia della frazione di Villagrande (Nuoro). (2353)	4622		
POLANO e altri: Onere di ammortamento per mutui alle amministrazioni provinciali. (1911)	4622		
ROBERTI: Forniture di manufatti delle fabbriche meridionali alle amministrazioni statali. (1587)	4623		
ROMUALDI e LATANZA: Pensione agli ex-graduati ascari, eritrei e yemeniti. (1843)	4624		
SACCENTI ed altri: Assoluzione del generale Adami Rossi. (2430)	4625		

AMICONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere perchè il prefetto di Campobasso tollera che continui ad esercitare le funzioni di assessore provinciale il professor Vecchiarelli Bruno, rinvio a giudizio in due processi, l'uno per furto aggravato, l'altro per falso: il che produce *ope iuris* la sospensione delle predette funzioni, ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale ». (1926).

RISPOSTA. — « Effettivamente il professor Bruno Vecchiarelli, assessore provinciale, è rinvio a giudizio per furto aggravato e per falsità ideologica e i relativi procedimenti penali pendono tuttora avanti al tribunale di Isernia.

« Ma il testo unico 1915 della legge comunale e provinciale non contempla la sospensione degli assessori (ex deputati) e dei consiglieri provinciali, sottoposti a procedimento penale.

« Evidentemente l'onorevole interrogante ha voluto riferirsi all'articolo 270 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, che, allo stato delle disposizioni legislative concernenti le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'amministrazione provinciale, non è più applicabile ».

Il Ministro: FANFANI.

AMICONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se sia a conoscenza che il prefetto di Campobasso tollera che continui ad

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1953

esercitare le funzioni di sindaco di Montenero Valcocchiara il signor Procario Enzo, sul cui certificato penale figura una condanna ad anni 5 di reclusione per diserzione: il che è causa di ineleggibilità a sindaco, ai sensi dell'articolo 6 della legge elettorale per il Consiglio comunale ». (1987).

RISPOSTA. « Effettivamente il signor Procario Enzo, sindaco di Montenero Valcocchiara, venne condannato con sentenza del tribunale militare di Bari ad anni cinque di reclusione per diserzione in tempo di guerra (pena condonata per anni 5).

« L'interessato ha in corso la pratica per ottenere la riabilitazione.

« La questione relativa all'inclusione delle condanne militari fra le cause di ineleggibilità alla carica di sindaco non è però pacifica, sostenendosi, da una parte, che il termine « reclusione » usato dal legislatore, comprende tutte le condanne, siano esse comuni o militari, e, dall'altra, invece, che il termine stesso si riferisce solo alle condanne comuni e non anche a quelle militari, in quanto le due pene differiscono sostanzialmente fra loro.

« Comunque, poiché nessuna pronunzia di decadenza — la cui iniziativa può essere presa, oltre che dal prefetto, da un terzo dei consiglieri comunali, a termini dell'articolo 149, comma 9°, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — è intervenuta a carico del predetto sindaco, si ritiene che egli possa legittimamente conservare la carica fino a quando non ne venga privato dai competenti organi, a norma di legge ».

Il Ministro: FANFANI.

AMICONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere i motivi che inducono il prefetto di Campobasso, nonostante gli esposti pervenutigli da parte dei cittadini interessati e le domande di rimborso fatte in base all'articolo 50 del testo unico della finanza locale, e non intervenire nei confronti dell'ancora sindaco di Casalciprano onde imporgli il rispetto della legge 25 febbraio 1930, n. 338, relativa alla esenzione della imposta di bestiame nei piccoli allevamenti familiari di pecore fino a sei capi ». (1988).

RISPOSTA. — La prefettura di Campobasso è venuta a conoscenza soltanto nel giugno 1953, per mezzo di un esposto collettivo di 43 contribuenti che il comune di Casalciprano aveva assoggettato alla imposta sul bestiame per l'anno 1952, anche coloro che avevano

titolo alla esenzione del tributo prevista dal regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 338, per i possessori di piccoli allevamenti familiari di pecore fino ad un massimo di sei capi.

« La prefettura dispose gli opportuni accertamenti a mezzo di un proprio funzionario. Il sindaco giustificò l'indebita tassazione con motivi di carattere finanziario che, ai fini del pareggio del bilancio, avrebbero indotto il comune ad estendere la tassazione in parola ai possessori di un numero di ovini inferiori a sei capi, i quali assommano a 386 su 392 ditte iscritte a ruolo per un introito complessivo nelle casse comunali di lire 486.400.

« Non vi è dubbio che, verificandosi l'ipotesi prevista dall'articolo 1 lettera f del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 338 — che ha modificato l'articolo 123 del testo unico della finanza locale — il comune di Casalciprano abbia percepito indebitamente il tributo.

« Vi è però da osservare che i predetti contribuenti trascurarono di presentare i ricorsi previsti dalla legge contro l'accertamento dei tributi comunali, prima che il ruolo fosse stato reso esecutivo dalla intendenza di finanza. Pertanto non è più possibile un provvedimento amministrativo da parte della prefettura, neanche ai sensi dell'articolo 288 del testo unico della finanza locale, poiché trattasi, nella fattispecie, di violazione di legge e non di errore materiale. Sarebbe anche dubbio il fondamento di una azione giudiziaria ai sensi dell'articolo 285 del testo unico succitato 14 settembre 1931, n. 1175, poiché, appunto, non sono stati sperimentati a tempo e a luogo i ricorsi in sede amministrativa.

« Tuttavia, la prefettura ha dato istruzioni al comune perché avvenga bonariamente alla restituzione del tributo percepito in favore di coloro che ne facciano apposita domanda ».

Il Ministro: FANFANI.

AMICONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere i provvedimenti adottati a carico del prefetto di Campobasso, dopo che questi ha arbitrariamente sospeso, per tre mesi, dalle funzioni di sindaco di Pietrabondante il signor Di Iorio, reo di aver partecipato il 7 agosto 1953 insieme ad altri cittadini, fra cui l'onorevole Di Giacomo, ad una scampagnata in onore di quest'ultimo.

« Per sapere, inoltre, se — essendo già a conoscenza del fatto l'onorevole Bisori, sotto-

segretario di Stato all'interno, ed essendo intervenuta in seguito, da parte dell'interrogante, la denuncia del grave abuso nel corso dello svolgimento di una interrogazione con carattere d'urgenza, avvenuto il 22 ottobre 1953, alla presenza del predetto sottosegretario — non si sia ritenuto, e non si ritenga, opportuno revocare l'aberrante provvedimento ». (2136).

RISPOSTA. — « Si premette che il provvedimento di sospensione dalle funzioni di ufficiale del Governo adottato dal prefetto di Campobasso nei riguardi del sindaco di Pietrabbondante non fu stabilito per la durata di tre mesi, ma di un solo mese.

« Tale provvedimento trovò il suo fondamento non già nel fatto della partecipazione del sindaco ad una scampagnata, ma per avere promosso e organizzato al rientro di detta scampagnata un corteo senza darne, ai sensi di legge, alcun preavviso al questore; e per avere egli stesso partecipato al corteo che aveva per fine di inscenare come in effetti avvenne — una manifestazione ostile agli esponenti di altro partito politico.

« Il Di Iorio ha ripreso le funzioni di ufficiale del Governo in data 1° novembre 1953 ».

Il Ministro FANFANI.

ARIOSTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se rispondano a verità le voci, secondo cui sarebbe stato venduto ad un gruppo politico il complesso editoriale della S.E.T., facendo capo alla *Gazzetta del Popolo* di Torino il più antico giornale di Italia, fondato nel 1848; e tale vendita sarebbe stata fatta a trattative privata, senza tenere conto di altre precedenti o contemporanee offerte, il che sarebbe grave ed illegittimo, in quanto il gruppo editoriale anzidetto è di proprietà dell'I.R.I., cioè di un organismo finanziario dello Stato, al quale è direttamente interessato il contribuente », (già orale 36).

RISPOSTA. — « In relazione a quanto richiesto dall'onorevole interrogante si trascrive qui di seguito la risposta fornita in merito alle interpellanze degli onorevoli Di Vittorio e Villabruna, concernenti appunto lo stesso argomento trattato nella soprascritta interrogazione:

« L'argomento che oggi si discute investe differenti aspetti della questione concernente la cessione de *La Nuova Gazzetta del Popolo* di Torino, di proprietà della Società S.E.T.

« Per chiarire la questione di fatto occorre premettere che il patrimonio della S.E.T., Società editrice torinese, comprendeva, principalmente, l'edificio nel quale è la *Gazzetta del Popolo*, il macchinario tipografico e la testata di detto giornale, intanto parte notevole del macchinario tipografico era stato, in precedenza già trasferito alla nuova società tipografica I.L.T.E., Industria libraria tipografica editrice, la cui attività assorbe tra l'altro, la stampa del *Radiocorriere* e delle altre pubblicazioni della R.A.I. e, inoltre, la stampa degli elenchi telefonici.

« La Società S.E.T., come è noto, fa capo alla S.I.P., Società idroelettrica piemonte a sua volta collegata, come si dirà, all'I.R.I.

« Intanto la S.I.P., in considerazione che la Società editrice torinese, era da lungo tempo in condizioni deficitarie si era più volte mostrata disposta ad esaminare qualsiasi prospettiva di vendita del pacchetto azionario investito nella Società editrice predetta. Dimostrate però assolutamente insoddisfacenti le proposte pervenute alla S.I.P. la vendita fu rinviata a tempo più opportuno. Un'occasione favorevole, infatti, si presentò nel 1949 e, a quanto risulta, fu anche versata all'uopo la caparra, ma l'affare non fu concluso per non essere riuscito il gruppo offerente a raccogliere l'importo del prezzo.

« Altra occasione favorevole sorse nella tarda primavera di quest'anno con una offerta di rilievo da parte di un gruppo torinese, il quale accettò un prezzo assai superiore di quello concordato nel 1949 e l'affare è stato concluso non essendovi alcun'altra offerta in corso e non prevedendosene altre nel prossimo avvenire. E da notare che tale maggior prezzo riguardava un macchinario diminuito, come detto, di quello a suo tempo trasferito alla I.L.T.E.

« La vendita del pacchetto azionario della S.E.T. da parte della S.I.P. è avvenuta per trattative sulla base di un'offerta complessiva, fatta da un gruppo finanziario torinese e si è conclusa dopo acclaramento del valore di mercato dei cespiti patrimoniali della società e con l'impegno del riconoscimento e del pagamento di tutti i debiti della S.E.T. verso la S.I.P.

« La situazione sopradescritta pone in evidenza anzitutto che la proprietà delle azioni dello stabilimento tipografico S.E.T. non era dell'I.R.I., bensì della Società idroelettrica piemontese — S.I.P. — che, pur facendo capo all'I.R.I., è costituita per oltre il 50 per cento da capitale di privati. Per altro si deve tenere presente che trattandosi della vendita di un

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1953

pacchetto azionario, rappresentante in definitiva un complesso industriale, la procedura di una « asta » era ovviamente impraticabile.

« Comunque si assicura che la vendita ha avuto tutti i crismi della regolarità con l'osservanza sia delle norme di legge sia di impegni di carattere privato.

« Per quanto in particolare riguarda gli eventuali diritti opzionali di terzi in caso di vendita della « testata del giornale » da parte della S.E.T., va osservato che nell'affare in parola non si è trattata la vendita della testata, bensì quella di un pacchetto azionario della S.E.T., proprietà di terzi, rappresentante, ripetersi, un vero e proprio complesso aziendale.

« Per quanto riguarda, infine, la posizione del direttore del giornale è da tenere presente che la questione riflette rapporti giuridici di carattere privato tra il medesimo direttore e la S.E.T.

« In proposito ho notizia che i fatti si sarebbero svolti nei modi seguenti:

« Sembra che il predetto direttore non appena a conoscenza dell'operazione di vendita in corso, iniziò sul giornale da lui diretto una campagna contraria, invadendo di conseguenza la sfera dei diritti del proprietario. La campagna di cui sopra avrebbe potuto portare serio nocimento alla S.E.T., per cui il direttore venne cortesemente richiamato a desistere senza però alcun risultato, in quanto tale atteggiamento fu ostentatamente mantenuto. Si giunse così ad una situazione che non avrebbe potuto se non condurre alla soluzione adottata dalla S.E.T. per la salvaguardia dei suoi legittimi interessi.

« La questione, comunque, investe rapporti che, ritengo, esulano dalla competenza dell'amministrazione da me rappresentata.

« Si è già accennato che la S.E.T. non appartiene all'I.R.I., bensì alla S.I.P. che è collegata a sua volta all'I.R.I., è bene, per altro precisare che l'I.R.I. stesso, quale ente finanziario di diritto pubblico, gestisce le partecipazioni ed attività patrimoniali da esso possedute, con i più ampi poteri, nell'autonomia espressamente conferitagli dalle sue norme statutarie.

« Al Governo, giusta la norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, numero 51, spetta solo di stabilire nel pubblico interesse l'indirizzo generale dell'attività dell'istituto, il quale avendo una personalità giuridica propria, vive ed agisce nel campo del diritto autonomamente, in conformità delle norme di legge che lo regolano e di quelle stabilite dal proprio statuto.

« Attualmente l'I.R.I. controlla varie aziende ad esso collegate, le specifiche attività delle quali non sono sottoposte ad approvazioni, e tanto meno al vaglio preventivo dell'amministrazione statale. Per altro si deve tener presente che i giudizi di convenienza economica nella condotta delle aziende ricadono sotto la piena autorità degli organi che reggono le singole imprese e società.

« Nel caso specifico è stata proprio la convenienza economica a determinare la S.E.T. a vendere il complesso aziendale e la S.I.P. che a suo tempo investì i capitali disponibili in correlazione ad una congiuntura favorevole, ha ritenuto di poter realizzare le disponibilità derivanti dal disinvestimento, trasferendole in attività più aderenti ai propri scopi sociali tanto più che per attuare programmi nel settore elettrico nel quale appunto opera la S.I.P., occorrono notevoli mezzi finanziari.

« La questione sopradescritta non esime, tuttavia, dal poter assicurare l'onorevole interrogante che l'amministrazione intende esaminare a fondo il problema dell'I.R.I., all'uopo è stata nominata una commissione per la riforma dello statuto dell'ente, la quale ha l'incarico di proporre le necessarie modifiche che formeranno oggetto di uno schema di disegno di legge che verrà sottoposto al Parlamento ».

Il Ministro dell'Industria e del commercio MALVESTITI.

AUDISIO, LOZZA E RONZA. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale, dell'industria e commercio e dell'interno.* — « Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendono prendere contro la direzione dello stabilimento Montecatini di Spineta Marengo (Alessandria), per il continuo ripetersi di gravi infortuni che avvengono nei reparti dello stabilimento e soprattutto in quello dove si produce « acido oleum ».

« Per limitarsi ai più recenti casi di infortunio, si segnala che nemmeno dopo gli infortuni, che hanno colpito gli operai Lo Grasso, Guerci e Papetti, la direzione della Montecatini è intervenuta in qualche modo con adeguate misure di prevenzione e sicurezza: anzi l'ultimo infortunio — in ordine di tempo — toccato all'operaio Zanin Giovanni, svela anche una grave infrazione delle norme sul collocamento degli invalidi e mutilati di guerra, in quanto la Zanin veniva impiegato in lavori del reparto « oleum » che sono fra i più faticosi dello stabilimento, mentre diversa doveva essere la sua abituale mansione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1953

Pertanto l'operaio Zanin dovrà rimanere assente dal lavoro per un periodo di circa 6 mesi.

« Gli interroganti insistono quindi per un immediato intervento presso la direzione della Montecatini affinché ponga termine ad ogni criterio di supersfruttamento delle proprie maestranze, osservi le vigenti leggi sull'occupazione ed impiego dei mutilati ed invalidi di guerra, garantisca la vita e la incolumità dei propri dipendenti migliorando le attrezzature, gli impianti ed i servizi, e provvedendo a più efficienti misure precauzionali contro gli infortuni sul lavoro ». (2093).

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti disposti in ordine alla situazione degli infortuni, quale si sarebbe determinata nello stabilimento sopra cennato, è emerso quanto segue.

« Lo stabilimento esercente industria chimica con produzione di acidi (solforico, fluoridrico), arseniati, bicremati, superfosfati ecc., occupa attualmente n. 1011 dipendenti (numero 115 impiegati e n. 896 operai).

« Data la notevole mole e la delicatezza, sia degli impianti dislocati nei vari reparti, che dei materiali e prodotti trattati, la direzione della Montecatini si è preoccupata della possibilità di infortuni adottando nello stabilimento adeguate misure di sicurezza. Inoltre, dal mese di luglio 1952, l'organizzazione antinfortunistica dello stabilimento è stata maggiormente potenziata:

1° con l'istituzione di un « comitato antinfortunistico » composto da n. 7 esponenti tecnici dello stabilimento, n. 2 capi reparto e n. 4 capi operai;

2° con l'istituzione di un « comitato esecutivo » per la sicurezza composto da un numero più ristretto di membri (direttori, due vice direttori e due capi servizio);

3° con l'assunzione di un perito industriale a cui è stata data la qualifica di « addetto alla sicurezza di fabbrica » e l'incarico di sorvegliare soltanto alla sicurezza del lavoro degli operai. Detto funzionario procede a continue ispezioni nei vari reparti di lavoro allo scopo di rimuovere o ridurre tutte le deficienze che possono sfavorevolmente influire sulla sicurezza del lavoro.

« L'ispettorato del lavoro, dal canto suo, ha seguito con particolare attenzione l'andamento del fenomeno infortunistico rilasciando, in seguito alle ispezioni effettuate, prescrizioni di provenienza infortuni atte ad evitare il pericolo proveniente dalle cinghie di trasmissione, dalle pulegge e dai motori. Ha prescritto inoltre l'uso, da parte degli operai ad-

detti alla scalpellatura e saldatura, di occhiali di protezione, la segregazione entro appositi recinti dei grossi motori elettrici e l'applicazione di idonei ripari e dispositivi di sicurezza ad alcune macchine per la lavorazione del legno.

« In occasione poi di tutti gli infortuni più gravi, verificatisi presso lo stabilimento suddetto l'ispettorato del lavoro ne ha accertato le cause ed esaminato insieme all'addetto alla sicurezza dello stabilimento la possibilità di evitare il ripetersi di analogo infortunio e l'adozione dei relativi provvedimenti.

« Si rileva, inoltre, che l'attrezzatura antinfortunistica di cui dispone da alcuni mesi lo stabilimento Montecatini è una fra le più efficienti, in quanto sono stati posti in essere dispositivi, accorgimenti, costruzioni di protezioni, parapetti ecc., miglioramento dell'illuminazione degli ambienti di lavoro, revisione di scale e di apparecchi di sollevamento, nonché la distribuzione agli operai di indumenti protettivi, in modo da rendere il più possibile sicure le lavorazioni che si eseguono nello stabilimento.

« Si aggiunge infine, dopo che, allo scopo di creare e diffondere fra gli operai una coscienza antinfortunistica, da oltre un anno l'addetto alla sicurezza e capi reparto tengono agli operai stessi periodiche conversazioni antinfortunistiche, con distribuzione di opuscoli di norme specifiche di prevenzione per gli addetti alle varie lavorazioni.

« Gli infortuni, pur avendo presentato in questi ultimi tempi una certa frequenza, si sono ridotti rispetto all'anno scorso, sia come gravità che come frequenza.

« Per quanto riguarda i casi specificamente indicati dagli onorevoli interroganti si comunica quanto segue:

1°) l'operaio Lo Grasso Francesco, addetto al reparto oleum il 7 luglio 1953 venne colpito al piede destro da uno spruzzo di acido solforico.

« L'infortunio avrebbe potuto essere evitato se l'operaio Romani Vittore, vicino al Lo Grasso, avesse preventivamente provveduto a chiudere l'apertura della damigiana di acido con uno dei molti tappi in gres disponibili ovunque nel reparto;

2°) l'operaio Guerci Francesco (stesso reparto). Il 10 dicembre 1952 mentre stava chiudendo la valvola di un serbatoio di deposito di acido solforico, manovrava il volantino della valvola facendo uso dell'apposita chiave. Questa però ad un tratto sfuggiva dal volantino, per cui il Guerci, perduto l'equilibrio, andava a sbattere contro la tubazione di ca-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1953

rico del serbatoio, riportando una contusione al fianco sinistro.

« Soltanto il giorno 20 dicembre (cioè 10 giorni dopo l'incidente) il Guerci si presentava in infermeria dichiarando di non essere più in grado di proseguire il lavoro:

3°) l'operaio Papetti Cesare, sorvegliante dell'impianto al reparto anzidetto il 17 settembre 1953 stava eseguendo l'aggiunta di acido solforico nel burchiello della torre oleum manovrando l'apposita valvola inserita nella tubazione collegante la torre al burchiello. Avendo ecceduto in detta aggiunta provocava una lieve fuoriuscita di oleum dal burchiello e, quindi, si ustionava.

« La causticazioni che il medico di fabbrica aveva giudicato guaribili in 10 giorni, non si sono ancora rimarginate ed è previsto il ritorno al lavoro dell'operaio entro il 15 dicembre 1953.

« L'incidente sembra debba attribuirsi a disattenzione e ad errori di manovra del Papetti;

4°) l'operaio Zanin Giovanni, addetto al reparto oleum il 23 ottobre 1953 partecipava con il capo operaio Ciappolini Cesare ed il sorvegliante Moccagatta Cesare alla rimessa in marcia della centrifuga per la circolazione dell'acido della torre assorbente.

« Essendosi verificata una improvvisa sospensione della fuoriuscita dell'acido dal tubo di scarico, il Ciappolini ordinava allo Zanin di controllare a mezzo di asta metallica se il tubo di sfiato era libero. L'operazione provocava un violento schizzo di acido, il quale investiva lo Zanin al braccio ed alla spalla sinistra provocandogli causticazioni giudicate guaribili in 30 giorni e che invece si sono risolte in 18 giorni, tant'è che lo Zanin ha ripreso il lavoro l'11 novembre 1953.

« L'infortunio sembra rientri fra quelli accidentali e non prevedibili: tuttavia la direzione dello stabilimento ha immediatamente provveduto a prolungare a metri 3 la lunghezza del tubo di sfiato onde evitare il ripetersi di analogo incidente.

« Circa la violazione delle norme sull'impiego degli invalidi e mutilati di guerra, lamentata dagli onorevoli interroganti è emerso che lo Zanin ha prestato servizio militare in A.C.I. ed aveva dichiarato di essere stato ferito alla testa, ma non ha ottenuto nessun riconoscimento di invalidità.

« La Montecatini alla quale risultava, come non risulta tutt'ora, che lo Zanin sia invalido di guerra, dopo la guarigione lo ha trasferito di reparto, mentre lo Zanin ha espresso il desiderio di rientrare nel reparto

oleum ed ha confermato tale suo desiderio all'ispettorato del lavoro.

« Circa l'impiego dei mutilati ed invalidi di guerra da parte della Montecatini, non è risultato che i 37 invalidi di guerra in servizio presso lo stabilimento di Spineta Marengo siano addetti a lavorazioni faticose ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale RUBINACCI.

BEI CIUFOLI ADELE, MASSOLA, MANIERA E CAPALAZZA. — *Al Ministro dell'Interno*. — « Per sapere se risponde a verità che sarebbero state emanate precise disposizioni dal Ministero dell'Interno che vietano ai vigili del fuoco di tenere assemblee sindacali nelle loro sedi.

« Quanto sopra riportato venne messo in pratica dal signor Fandelli Federico, ufficiale del Corpo, in servizio ad Ascoli Piceno, che, valendosi di tali disposizioni, proibì in quella città, il 4 ottobre 1953, un'assemblea di categoria, provocando l'indignazione degli interessati e dei sottoscritti che vedono lese con ciò le libertà democratiche e sindacali » (2183).

RISPOSTA. — « Questo Ministero, fin dall'epoca in cui la Federazione italiana vigili del fuoco riprendeva la propria attività, non ha assunto iniziative che ne potessero ostacolare lo svolgimento.

« Tuttavia, fu necessario diramare, nella materia, direttive ai comandi dei Corpi vigili del fuoco all'unico fine di coordinare la partecipazione del personale vigili del fuoco alla vita sindacale, con la disciplina necessaria per l'espletamento dei compiti istituzionali dei Corpi stessi che, fra l'altro, com'è noto, sono organizzati militarmente.

« Alla Federazione italiana vigili del fuoco, pertanto, fu consentito di avere nelle caserme le sedi dei sindacati periferici, come di indole in esse le assemblee sindacali, vietando soltanto l'intervento alle riunioni di elementi estranei per evitare l'insorgere di fatti lesivi al prestigio del Corpo.

« È da escludere che questo Ministero abbia vietato la convocazione di assemblee sindacali nei Corpi, anzi, giova sottolineare che le medesime si sono svolte senza interferenze dei comandi, ma nel modo più disciplinato e con il pieno rispetto delle esigenze di un servizio a carattere nazionale.

« Per quanto concerne l'episodio particolare citato dall'onorevole interrogante, è da precisare che non risulta che il comando del Corpo di Ascoli Piceno abbia vietato l'assem-

blea del personale aderente al sindacato vigili del fuoco, indetta per il 4 ottobre 1953.

« Al riguardo, è da rilevare che non trattavasi di convocazione di un'ordinaria assemblea sindacale, nella quale dovessero discutersi problemi concernenti il personale vigili del fuoco, ma di sindacare un ordine del giorno del comando, il quale era diretto ad assicurare la più sollecita esecuzione dei lavori di costruzione della nuova caserma.

« Avendo l'ufficiale dei vigili del fuoco Fondelli Federico rilevata l'inopportunità della riunione, gli stessi esponenti sindacali furono consenzienti con il comando nel recedere dalla richiesta.

« L'operato del comando di Ascoli Piceno pertanto non è censurabile, e non è da ritenersi lesivo delle libertà sindacali ».

Il Ministro: FANFANI.

BERNARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere quali motivi ostino alla definizione della pratica di pensionamento dell'ex militare Fumagalli Federico fu Gaetano — classe 1918 — il quale da molti anni l'attende invano sia per potersi curare sia per poter mantenere la sua famiglia, non essendo in grado di lavorare con la tragica conseguenza che poco tempo fa gli morì un bambino per mancanza di adeguato sostentamento ». (2235).

RISPOSTA. — « Nei riguardi del nominato in oggetto è stato compilato schema di provvedimento trasmesso, per l'esame di merito, al comitato di liquidazione, con elenco del 24 ottobre 1953, n. 45088.

« Non appena tale provvedimento sarà approvato, si darà corso con sollecitudine agli ulteriori adempimenti di competenza ».

Il Sottosegretario di Stato: CASSIANI.

BIANCHI CHIECO MARIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi per i quali nella provincia di Brindisi, a differenza delle altre province d'Italia, esiste un trattamento diverso nell'assistenza medica dei mutuatati dell'I.N.A.M. particolarmente per la limitatissima somministrazione di medicine, nonché le ragioni per le quali i medici del capoluogo (Brindisi) non sono pagati a notula, mentre i medici dei comuni a forfait ». (2131).

RISPOSTA. — « Si assicura la onorevole interrogante che nessun trattamento diverso esiste nell'assistenza di malattia fra i mutuatati della provincia di Brindisi e quelli di altre province,

« Infatti, per quanto concerne l'assistenza farmaceutica, tale materia è esclusivamente regolata da norme a carattere nazionale e, pertanto, valide ed operanti uniformemente in ogni provincia.

« In ordine al sistema di retribuzione adottato per i medici del capoluogo e per quelli dei comuni, si fa presente che, come in altre province, tali sistemi sono regolati da convenzioni provinciali stipulate fra i rappresentanti dell'Istituto e quelli dei medici, nelle quali appunto si determinano localmente le modalità della retribuzione, come previsto dal capo VI della convenzione sanitaria 1 giugno 1951, e successivo accordo di proroga 15 maggio 1953 ».

Il Ministro: RUBINACCI.

BOGONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se intende intervenire affinché cessino le persecuzioni per azione sindacale contro il postelegrafonico Capponi Gastone, il quale è stato trasferito in un primo tempo da "Roma Centro" a "Roma pacchi domicilio" e deferito al consiglio centrale di disciplina, dal quale gli è stata inflitta la sospensione dal grado e dallo stipendio per un mese.

« Ripreso il servizio con trasferimento a Novara, è nuovamente oggetto di vessazioni per la sua attività sindacale e, da quanto consta all'interrogante, il direttore provinciale di Novara ha trasmesso un verbale contro il Capponi Gastone che ha provocato l'intenzione del capo del personale di preparare un promemoria per la dispensa ». (2065).

RISPOSTA. — « Al riguardo, si fa presente che nessuna persecuzione viene esercitata, né mai è stata esercitata nei confronti dell'ufficiale Capponi Gastone o di qualsiasi altro dipendente.

« Le disavventure capitate al Capponi sono solo da attribuire al comportamento dell'interessato, il quale si è reso colpevole di numerose infrazioni, mostrandosi refrattario ad ogni senso di disciplina e di rispetto gerarchico.

« Infatti il Capponi, deferito una prima volta al consiglio centrale di disciplina per irregolare contegno in servizio, avendo messo in atto, insieme con altri, un'azione ostruzionistica per ostacolare il normale svolgimento del lavoro, fu punito con la riduzione del quinto dello stipendio e degli assegni per la durata di un mese.

« In tale circostanza, ammesso a presentare verbalmente le proprie giustificazioni

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1953

presso il consiglio stesso, si comportò in modo provocatorio ed arrogante, lasciandosi andare a minacciose escandescenze: per tale comportamento, gli fu inflitta la sospensione dal grado, con privazione dello stipendio, per la durata di un mese.

« Nel frattempo egli era stato punito con la censura per altre infrazioni di poco minore gravità, e trasferito a Novara essendosi resa incompatibile la sua permanenza nella sede di Roma.

« Per altro, poiché il Capponi anche nella nuova residenza, anziché emendarsi, continua a turbare l'ordine e la normalità dei servizi dell'amministrazione, la sua posizione deve necessariamente formare oggetto di ulteriore esame pur non essendo almeno per ora previsto un suo allontanamento definitivo ».

Il Ministro PANETTI.

BOZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non credano opportuno impartire disposizioni perché venga ampliato l'edificio della scuola elementare nel comune di Ausonia (Frosinone). Tale ampliamento consentirebbe, con modesta spesa la istituzione di una scuola media alla quale potrebbe facilmente affluire la popolazione studentesca residente nei comuni di Coreno, Ausonia, Castelnuovo Paranzo ed Esperia che oggi incontrano notevoli difficoltà per la lontananza, dai loro centri di abitazione, di una scuola media ». (2089).

RISPOSTA. — « Il problema più urgente nel comune di Ausonia era quello della costruzione di un edificio per le scuole elementari: costruzione che è stata recentemente realizzata col finanziamento dell'Ente ricostruzione del casinate (E.R.I.C.A.S.) e con una spesa di lire 38.500.000. Lo stesso ente ha provveduto alla costruzione, nel detto comune, di un edificio per l'asilo infantile con la spesa di lire 10.560.000.

« Per quanto riguarda le necessità segnalate dall'onorevole interrogante, in relazione al funzionamento di una scuola media, a prescindere dal fatto che l'amministrazione comunale interessata non ha avanzato in merito alcuna richiesta non sarebbe comunque possibile creare ora un tale tipo di scuola nella sede suddetta; ciò a causa delle limitazioni — derivanti dalla situazione del bilancio — in materia di istituzione di nuove scuole.

« La situazione, pertanto, potrà essere ripresa in esame allorché si saranno verificate

le condizioni per l'istituzione della scuola di cui trattasi e sempreché il comune si assuma l'obbligo della costruzione di un nuovo edificio o dell'ampliamento di quello esistente, sia pure con l'eventuale concorso nella spesa da parte dello Stato ».

*Il Ministro della pubblica istruzione
SEGNI.*

BOZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non intenda dare disposizioni perché venga istituito l'ufficio telegrafico nel comune di Roiate (Roma) ».

« Il servizio, attualmente, viene svolto dall'ufficio di Olevano Romano, con evidente disagio e nocimento per i cittadini di Roiate ». (2139).

RISPOSTA. — « Al riguardo, si informa che sono stati recentemente iniziati contatti con la Società telefonica tirrena (T.E.T.I.) concessionaria di zona, per istituire nel comune di Roiate il servizio di trasmissione fonica dei telegrammi, utilizzando il circuito telefonico sociale di cui è provvisto il comune stesso.

« Si assicura che appena saranno state definite con la suddetta società concessionaria le modalità per l'espletamento del servizio, si darà corso senza indugio all'attivazione richiesta, il che si ritiene possa avvenire entro la fine del corrente anno ».

Il Ministro PANETTI.

BOZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere i motivi per cui la pratica di pensione dell'infortunato civile Alberto Palazzo di Salvatore da Esperia (Frosinone), posizione 158969, non è stata ancora definita ». (2179).

RISPOSTA. — « L'istruttoria intesa ad accertare se nei riguardi dell'infortunato civile Palazzo Alberto di Salvatore, il quale ha presentato la relativa domanda nell'ottobre 1951, ricorrano le condizioni volute dalle vigenti disposizioni di legge per la concessione della pensione di guerra, non è ancora ultimata.

« È stata interessata la commissione medica superiore perché esprima il suo conclusivo parere sulla dipendenza da fatto bellico della invalidità da cui il Palazzo è stato riconosciuto affetto, e non appena in possesso di tale necessario documento si provvederà in merito ».

Il Sottosegretario di Stato: CASSIANI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1953

BOZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere i motivi per cui la pratica di pensione dell'infortunato civile Costanzo Pietrantuono di Guido da Aquino (Frosinone) non è stata ancora definita ». (2180).

RISPOSTA. — « L'istruttoria intesa ad accertare se nei riguardi dell'infortunato civile Pietrantuono Costantino (non Costanzo) di Guido, il quale ha prodotto la domanda nell'agosto 1952, ricorrono le condizioni volute dalle vigenti disposizioni di legge per la concessione della pensione di guerra, non è ancora ultimata.

« È stato sollecitato il comando dei carabinieri di Isola del Liri, perché trasmetta copia integrale della cartella clinica relativa al ricovero dell'interessato presso il locale ospedale civile, reparto sanatoriale ».

Il Sottosegretario di Stato: CASSIANI.

CALABRO'. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali sono i motivi per cui ai lavoratori dipendenti del commercio ortofrutticolo non viene corrisposta la indennità di disoccupazione ». (2116).

RISPOSTA. — « Come è noto, l'indennità di disoccupazione, a norma della legislazione vigente, è concessa ai lavoratori subordinati quando possano far valere, in occasione di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, almeno due anni di assicurazione e uno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

« I lavoratori dipendenti dal commercio ortofrutticolo non sono soggetti all'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione — e conseguentemente non hanno diritto al beneficio delle relative prestazioni — per effetto dell'articolo 40, punto 9 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, che prevede appunto l'esclusione da tale assicurazione dei lavoratori occupati esclusivamente in attività, che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai 6 mesi.

« L'esclusione predetta è stata stabilita in considerazione della impossibilità, da parte del lavoratore, di conseguire, a causa della brevità dell'attività cui è addetto, i requisiti di contribuzione necessari a norma di legge per il diritto alla indennità di disoccupazione.

« Questo Ministero non ha mancato, per altro, di esaminare la possibilità di estendere a tutti i lavoratori che applicano attività nelle lavorazioni considerate di breve durata l'obbligo di assicurazione contro la disoccupazio-

zione. La complessa questione è stata esaminata attentamente anche da parte del « gruppo lavoro assistenza al disoccupato » presso la commissione parlamentare di inchiesta sulla disoccupazione, che ha riconosciuto la necessità di una revisione delle attuali disposizioni legislative in materia, revisione che investe non solo il piano legislativo, ma più specialmente il piano tecnico assicurativo.

« Si assicura che questo Ministero si propone di conseguire al più presto la necessaria soluzione organica che assicuri a tutti i lavoratori interessati la desiderata tutela previdenziale contro la disoccupazione attraverso opportune norme che tengano conto delle caratteristiche della loro occupazione ».

Il Ministro: RUBINACCI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Sulla persistente attività piratesca della politica marittima jugoslava, che il 23 giugno 1953 ha catturato al largo della costa adriatica il motopeschereccio *Achille* della flottiglia di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ». (11).

RISPOSTA. — « Il motopeschereccio *Achille* della flottiglia di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) risulta essere stato fermato da una motovedetta jugoslava il giorno 21 giugno 1953, al largo dell'isola di Sant'Andrea, per presunta pesca abusiva in acque jugoslave e dirottato al porto di Lesina.

« Dopo aver subito il sequestro totale delle attrezzature di bordo e del prodotto pescato, il giorno 24 giugno 1953 è stato rilasciato ed ha fatto ritorno a San Benedetto del Tronto il successivo giorno 25.

« In sede di interrogatorio da parte delle competenti autorità italiane, il comandante del motopeschereccio *Achille* ha dichiarato di essere stato fermato con rete in mare fuori delle acque jugoslave, a circa 16 miglia nord-ovest dell'isola di Sant'Andrea.

« Ha per altro fatto presente che, per essere prontamente rilasciato, è stato costretto a sottoscrivere una dichiarazione, redatta in lingua slava a lui completamente sconosciuta, dalla quale risulterebbe che la nave è stata sorpresa a pescare nelle acque della vicina Repubblica.

« Dato quanto precede la nostra Rappresentanza a Belgrado si è trovata nell'impossibilità di sostenere validamente che il peschereccio era stato fermato fuori dalle acque jugoslave ».

Il Sottosegretario di Stato: BENVENUTI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1953

CAPALOZZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere il suo pensiero circa la disciplina vincolistica delle locazioni e sublocazioni urbane e l'esigenza profondamente e largamente sentita di rendere più efficace la garanzia della proroga a favore dei conduttori e dei subconduttori ». (43).

RISPOSTA. — « Riguardo alla interrogazione, mi pregio comunicare che il problema segnalato rientra in quello più generale al quale si riferisce il disegno di legge del Governo sulla disciplina delle locazioni e sublocazioni degli immobili urbani, che si trova innanzi al Parlamento (Senato n. 171).

« Ogni ulteriore determinazione sull'argomento è ora demandata alle Assemblee legislative ».

Il Ministro: AZARA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Sul nuovo sopruso jugoslavo, commesso in danno del motopeschereccio *Pietro Padre* della marineria di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), sequestrato il 17 luglio al largo dell'Adriatico ». (64).

RISPOSTA. — « I frequenti fermi e dirottamenti di motopescherecci italiani da parte di motovedette armate jugoslave sono, come è noto, conseguenza della decadenza dell'Accordo italo-jugoslavo per la pesca lungo le coste dalmate, che non è stato rinnovato perché i nostri pescatori ritengono troppo elevato il canone richiesto dagli jugoslavi.

« Le autorità italiane, che seguono attentamente la questione, hanno intensificato le misure ritenute più idonee ad evitare o quanto meno limitare il ripetersi dei lamentati incidenti.

« Nel caso particolare del motopeschereccio *Pietro Padre*, in base alle informazioni pervenute dalle competenti autorità è stato possibile stabilire che il 13 agosto, alle ore 8,30, a circa 15 miglia a nord-ovest di Pelagosa, è stato fermato e dirottato a Lesina dalla polizia marittima jugoslava mentre, a causa di varia al motore, navigava lentamente con l'assistenza di altro motopeschereccio per raggiungere la propria base di San Benedetto del Tronto.

« Il successivo giorno 16 luglio, dopo che tutti i componenti l'equipaggio avevano firmato un verbale redatto dalle autorità jugoslave, nel quale risulta che il *Pietro Padre* era stato fermato a 7 miglia a nord-ovest di Pelagosa, il natante subiva il sequestro di tutto il pescato e di tutti gli attrezzi da pesca,

per un valore di oltre 3 milioni di lire. Inoltre le autorità jugoslave infliggevano una multa di lire 250 mila trattenendo il natante e l'equipaggio sino al suo pagamento.

« Non appena in possesso di tali elementi, il Ministero degli affari esteri ha prontamente impartite istruzioni alla nostra Legazione in Belgrado affinché intervenisse urgentemente presso le competenti autorità jugoslave onde ottenere il rilascio del natante e dell'equipaggio, nonché per la restituzione di quanto sequestrato.

« Purtroppo, i passi esperiti dalla nostra Rappresentanza diplomatica non hanno ottenuto l'esito sperato, in quanto le autorità jugoslave sostengono che, contrariamente a quanto ha riferito il comandante del natante dopo il suo rimpatrio, il *Pietro Paolo* al momento del fermo pescava abusivamente in acque della vicina Repubblica, come l'intero equipaggio ha riconosciuto per iscritto davanti alle autorità jugoslave.

« Evidentemente il personale del *Pietro Padre* ha sottoscritto i verbali loro presentati dalle autorità jugoslave al solo fine di essere prontamente rilasciati; ma tale circostanza ha posto poi la nostra Rappresentanza diplomatica nell'impossibilità di sostenere validamente che il motopesca era stato fermato fuori delle acque jugoslave ».

Il Sottosegretario di Stato: BENVENUTI.

CAPALOZZA, MASSOLA, MANIERA E BEI CIUFOLI ADELE. — *Al Ministro del tesoro e della marina mercantile.* — « Sui provvedimenti urgenti e indilazionabili richiesti dalla drammatica situazione dei piccoli armatori di motopescherecci ricostruiti ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, i quali, trovandosi in penose condizioni per la grave crisi dell'industria peschereccia, sono minacciati di esecuzione forzata da parte dell'I.M.I. ». (154).

RISPOSTA. — « I finanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 8 marzo 1949 n. 75, dell'Istituto mobiliare italiano a valere su appositi fondi anticipati dallo Stato ed a seguito di autorizzazione emessa dal Ministero del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile.

« I crediti derivanti da detti finanziamenti sono garantiti, a termini di legge, da ipoteca sulla nave in costruzione od in riparazione, nonché da privilegio speciale sui macchinari ed attrezzature destinati alla nave stessa.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1953

« L'istituto mobiliare italiano che, come accennato, cura la esecuzione dei finanziamenti in questione, con l'osservanza delle istruzioni impartite dai competenti organi ministeriali, ha provveduto a rendere noto, in occasione delle scadenze delle prime rate semestrali di ammortamento, le inadempienze manifestatesi nel rimborso dei mutui, chiedendo, in pari tempo, le direttive da seguire per ogni singolo caso.

« Questo Ministero, nell'impartire le proprie istruzioni non ha trascurato di tener presenti — sulla base delle informazioni ricevute dall'istituto finanziatore — le particolarità di ciascuna posizione debitoria, uniformandosi, entro i limiti di legge, a criteri di benevola comprensione per quei casi in cui era manifesta l'assoluta temporanea impossibilità delle ditte mutuatari di far fronte ai propri impegni.

« Solo per un limitato numero di casi questo Ministero ha ritenuto di poter dare senza altro il proprio assenso ad iniziare la procedura esecutiva, poiché le informazioni assunte dall'istituto finanziatore confermavano la possibilità da parte dei mutuatari di fronteggiare, regolarmente, i propri impegni contrattuali.

« La situazione generale dei finanziamenti concessi dall'istituto mobiliare italiano, a termini della legge citata, si presentava, al 31 luglio scorso, nel modo seguente:

1°) numero 110 operazioni in essere per un importo capitale residuo di complessive lire 3.111.837.760.

« Su dette operazioni risultavano insolvenze, per rate scadute, per complessive lire 22.657.839, da parte di numero 47 mutuatari, ai quali l'istituto si è limitato finora ad inviare soltanto solleciti di carattere amministrativo:

2°) numero 5 contratti di finanziamento risolti solamente dopo ripetuti solleciti.

« Di tali contratti, uno, per lire 8.883.000, è stato risolto per il fallimento del mutuatario, avvenuto non ad istanza dell'I.M.I.; altri tre, per complessive lire 40.928.000, pur essendo risolti, non sono stati ancora seguiti dalla procedura esecutiva.

« Soltanto per l'ultimo, di lire 4.538.000, è stato già effettuato il pignoramento del motopeschereccio senza che sia stata, per altro, ancora presentata istanza di vendita del natante stesso.

« I provvedimenti adottati nei confronti di quest'ultima ditta sono stati anche motivati dal fatto che da indagini svolte dall'istituto finanziatore è risultato che i mutuatari, oltre

ad essere inadempienti agli obblighi contrattuali, hanno trascurato il mantenimento e la conservazione del motopeschereccio in modo tale da provocare l'opposizione, da parte della competente capitaneria di porto, a che il natante stesso riprenda il mare ».

Il sottosegretario di Stato per il tesoro:
AVANZINI.

CAPALOZZA E BUZZELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere il suo pensiero circa la sempre più urgente esigenza di disporre effettive e salde garanzie per il rispetto della personalità umana nel corso delle prime sommarie indagini per la scoperta degli autori di reati ». (già orale 215).

RISPOSTA. — « Riguardo all'interrogazione sovraindicata, per la quale è stata richiesta risposta scritta, si comunica che il problema segnalato nella interrogazione medesima ha già formato oggetto di esame nella passata legislatura.

« Il Governo infatti presentò allora un disegno di legge per apportare modifiche al codice di procedura penale, anche per quel che concerne le attribuzioni della polizia giudiziaria.

« Il predetto disegno di legge, in cui furono fuse alcune proposte d'iniziativa parlamentare sullo stesso argomento, fu approvato dalla Camera, ma non anche dal Senato, in seguito allo scioglimento di quest'ultima assemblea.

« Tale disegno di legge, nel testo approvato, è stato ripresentato alla stessa Camera su iniziativa dell'onorevole Leone (n. 30) e su di esso si dovrà pronunciare il Parlamento ».

Il Ministro: AZARA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere il suo pensiero sul seguente episodio evidente manifestazione di un atteggiamento ostruzionistico e diversionistico verso la libertà di parola e di riunione.

« In data 7 novembre 1953 la questura di Pesaro comunicava alla sezione del Partito comunista italiano di Urbino che non avrebbe dovuto tenersi, l'8 novembre 1953, nel locale teatro Sanzio, l'annunziata conferenza di celebrazione della rivoluzione socialista russa, da parte di un deputato al Parlamento, per pretesa inagibilità della sala.

« Richiesta, la stessa questura, perché consentisse che la manifestazione avesse luogo in altra sala — il cinema Ducale —, questa negava l'autorizzazione, per non essere stata la domanda avanzata tre giorni prima ». (2184).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1953

RISPOSTA. — « La questura non ha potuto consentire l'uso del teatro Sanzio di Urbino per una conferenza indetta dal partito comunista per l'8 corrente, in quanto tale locale, per le sue condizioni statiche, accertate dalla commissione provinciale di cui all'articolo 8 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è stato da tempo dichiarato non idoneo per spettacoli e riunioni pubbliche in genere.

« La stessa determinazione, d'altra parte, era stata adottata il 30 ottobre 1953, in relazione alla richiesta di un comitato di quella città di usare detto teatro per un veglione.

« In seguito al motivato diniego di cui sopra, il dirigente l'ufficio di pubblica sicurezza di Urbino, nel pomeriggio del 7 corrente, ebbe a comunicare al questore per telefono che il gestore del teatro Ducale, signor Agostini Dante, intendeva essere autorizzato a far tenere in detto locale dall'onorevole Capalozza una conferenza per il giorno successivo. Il questore, però, non poté concedere l'autorizzazione richiesta in quanto le disposizioni vigenti prescrivono, com'è noto, un preavviso di tre giorni ».

Il Ministro: FANFANI.

CAROLEO. — *Al Ministro della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per conoscere se non ritengano di predisporre, con urgenza — a presentare sollecitamente all'esame del Parlamento — un disegno di legge concernente il collocamento a riposo ed il relativo trattamento di quiescenza degli insegnanti di educazione fisica riammessi in servizio nei ruoli transitori, in virtù del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 856 ». 2223).

RISPOSTA. — « Si informa l'onorevole interrogante che il disegno di legge cui fa riferimento la interrogazione è stato presentato al Senato il 23 novembre 1953 ».

Il Ministro della pubblica istruzione:
SEGNÌ.

CAVAZZINI E ROSINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se sia a conoscenza dell'ordine del giorno votato il 13 novembre 1953 dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Rovigo, nel quale giustamente si lamenta lo stato di grave disagio in cui versa l'amministrazione della giustizia a Rovigo, al cui tribunale sono addetti soltanto tre uditori giudiziari oltre il presidente; e se intenda provvedere con la necessaria urgenza se non altro a completare il pur

insufficiente organico del tribunale di Rovigo, oggi mancante di due magistrati ». (2421).

RISPOSTA. — « Riguardo all'interrogazione sovraindicata, si comunica che effettivamente nel tribunale di Rovigo risultano vacanti un posto di presidente di sezione ed un posto di giudice (di nuova istituzione).

« Poiché non vi sono magistrati che abbiano richiesto detta sede — né è possibile destinarvi magistrati non inamovibili trasferendoli da altri uffici giudiziari — si esaminerà con ogni cura la possibilità di completare l'organico del predetto tribunale in occasione delle prossime promozioni a magistrato di corte d'appello, per quanto riguarda il posto di presidente di sezione, e in occasione del conferimento di funzioni agli uditori giudiziari (previsto entro il primo semestre del 1954 per quanto concerne il posto di giudice.

« Circa i tribunali di Gorizia e di Treviso, indicati per confronto nell'ordine del giorno del consiglio degli avvocati e procuratori di Rovigo richiamato nell'interrogazione, si fa presente che anche in detti uffici giudiziari prestano servizio magistrati in numero inferiore a quelli d'organico. Invero nel tribunale di Treviso sono vacanti due posti di giudice mentre in quello di Gorizia figurano destinati due magistrati che in realtà non vi esercitano le loro funzioni prestando effettivo servizio al massimario della Corte di cassazione.

Il Ministro. AZARA.

CERVONE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere se non intende adottare, per il miglior assetto delle comunicazioni tra il territorio metropolitano e l'isola di Ponza (Latina) e per lo sviluppo economico indispensabile per l'isola stessa, la cui risorsa effettiva è data dal movimento dei forestieri, le seguenti modifiche ai sensi della legge 5 gennaio 1953, n. 34, articolo 4:

a) inizio a durata del servizio marittimo Anzio-Ponza: 1° maggio al 31 ottobre;

b) periodicità trisettimanale: 1° maggio al 15 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre;

c) periodicità giornaliera: dal 15 giugno al 15 settembre.

« Ciò per i motivi d'ordine sociale ed economico previsti dalla legge di cui sopra ». (2264).

RISPOSTA. — « Il Ministero della marina mercantile ha già nel passato — durante lo studio per il riordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale — preso in esame una proposta

tendente ad ottenere che venisse prolungato il periodo di esercizio della linea Anzio-Ponza ed intensificata la frequenza del servizio che in base alla legge del 5 gennaio 1953, n. 34, dovrà essere esercitata limitatamente ai mesi 1° luglio-30 settembre e con periodicità trisettimanale.

« Non si è ravvisata, però, l'opportunità di accogliere l'istanza nella considerazione che il traffico della linea ha carattere esclusivamente balneare e che la frequenza trisettimanale si è appalesata — durante gli esercizi sperimentali delle stazioni estive 1950-53 — più che rispondente alle effettive esigenze del traffico.

« Nel confermare, quindi, che per il momento mancano le premesse necessarie per prendere in considerazione la richiesta dell'onorevole interrogante, si fa presente che, qualora dovesse registrarsi nei prossimi anni, un incremento del traffico Anzio-Ponza, il Ministero della marina mercantile non mancherà di tener presente il contenuto della suddetta richiesta per promuovere un'eventuale revisione della convenzione da stipulare per l'esercizio delle linee sovvenzionate con le Isole Partenopee e Pontine, in conformità della legge dianzi cennata ».

Il Sottosegretario di Stato: TERRANOVA.

CERVONE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per sapere se nella stipulazione delle nuove convenzioni dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale, di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 30, che vincolano lo Stato per venti anni, sia mantenuto nel settore delle linee partenopee e pontine l'approdo a Gaeta nella linea 9 Ponza-Ventotene-Santo Stefano-Formia sia incluso l'approdo a Gaeta tra Santa Stefano e Formia ». (2338).

RISPOSTA. — « Fin dalla inclusione dell'approdo di Formia nell'itinerario dell'itinerario della linea 99 (Ponza-Formia-Gaeta) detto scalo è diventato virtualmente il capolinea del servizio, essendo la città stessa considerata importante centro di smistamento dei servizi ferroviari e di quelli per via ordinaria.

« Pertanto il Ministero della marina mercantile nel predisporre lo schema di disegno di legge sul riordinamento dei servizi marittimi indispensabili di carattere locale, convertito nella legge 5 gennaio 1953, n. 34 ha escluso dall'itinerario dei servizi con Ponza l'approdo di Gaeta non rivestendo il servizio costiero Formia-Gaeta carattere di indispensabilità.

« Infatti è da rilevare che Formia e Gaeta sono collegate fra loro da un efficiente servizio automobilistico che, fra l'altro, presenta il vantaggio di consentire ai passeggeri diretti a Gaeta di raggiungere la loro destinazione in un tempo minore di quello che impiegherebbe la nave per trasferirsi da Formia a Gaeta; inoltre faccio presente che il collegamento marittimo tra i due scali risulterebbe di nessuno o scarso giovamento alle comunicazioni dell'isola di Ponza con il Continente.

« Si fa presente che nell'intento di potenziare le relazioni con Ponza, la legge anzidetta, oltre alla linea bisettimanale Ponza-Formia, ha previsto la istituzione di un servizio settimanale Ponza-Ventotene-Formia e di un servizio stagionale trisettimanale Ponza-Anzio in modo da assicurare il maggior numero possibile di collegamenti tra l'isola e il continente sia in relazione alle necessità dei normali traffici dell'isola stessa sia per corrispondere alle esigenze del turismo balneare ».

Il Sottosegretario di Stato: TERRANOVA.

GLOCCHIATTI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se è al corrente che a Piacenza il giorno 1° novembre 1953 è stata vietata una conferenza che doveva aver luogo in un cinema cittadino, indetta dalla associazione Italia-U.R.S.S. e come giustifica tale divieto ». (2204).

RISPOSTA. — « La conferenza indetta per il 1° novembre 1953, in un cinema di Piacenza, dall'associazione italiana U.R.S.S., con proiezioni di documentari sovietici, non fu in un primo tempo autorizzata, giusta le note direttive di massima, per le quali alle iniziative di propaganda politica delle associazioni consimili non viene, di regola, dato seguito, per ragioni di reciprocità, in quanto nei paesi dei quali si tratta, non vengono consentite analoghe iniziative a favore dell'Italia.

« Si fa presente però che la conferenza cui accenna l'onorevole interrogante venne consentita, in un secondo tempo, con ingresso limitato ai soci ed ai simpatizzanti della predetta associazione ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro Campelli, presidente del comitato dei ministri per la cassa del Mezzogiorno.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, nell'interesse della patriottica popolazione del comune di Cerreto al Volturno (Campobasso), accogliere l'istanza di quella amministrazione comunale, diretta ad ottenere che la strada in via di costruzione,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1953

che dovrà allacciare la frazione Foresta di detto comune alla provinciale Trignina, sia prolungata sino alla piazzetta di detta frazione, tanto più che il prolungamento è di soli cento metri ». (1068).

« RISPOSTA. — « Sciogliendo la riserva contenuta nella risposta del 21 ottobre 1953, si informa l'onorevole interrogante che la cassa per il Mezzogiorno prolungherà di 150 metri il tratto terminale nell'abitato di Foresta della strada di allacciamento della frazione stessa alla provinciale Trignina ».

Il Presidente del comitato dei ministri
CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per conoscere se non ritengano necessario ed opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge, col quale si estendano anche ai presidi ed ai professori medi pensionati i benefici della legge 7 maggio 1948, n. 1642, con la quale fu migliorata la carriera dei presidi e dei professori medi in attività di servizio, dato lo spirito della legge fondamentale sulle pensioni, dato il principio equitativo, riconosciuto universalmente, che la pensione deve corrispondere alla retribuzione dei pari grado in attività di servizio, diminuita di un decimo, e dato il criterio informatore della legge sull'adeguamento delle pensioni alle variazioni del trattamento economico dei colleghi in attività di servizio ». (1795).

RISPOSTA. — « L'articolo 10 della legge 29 aprile 1949 n. 221, nel fissare dettagliatamente i criteri da seguire per la riliquidazione delle pensioni — criteri ai quali fa rinvio l'articolo 22 della legge 8 aprile 1952, n. 212, — stabilisce, al 1° comma, che in sede di perequazione devono restar fermi la posizione giuridica ed il grado gerarchico col quale avvenne la cessazione dal servizio: la legge ha voluto cioè escludere che in sede di perequazione delle pensioni fossero concesse promozioni o effettuare ricostruzioni di carriera.

« Il provvedimento di perequazione ha in sostanza uno scopo ben delimitato e cioè quello di attribuire una pensione riliquidata sui nuovi stipendi, corrispondenti a quelli goduti alla data di cessazione dal servizio senza nulla modificare agli altri elementi che possono avere influenza nella determinazione della pensione e, in particolare, senza innovare al grado che, ovviamente, se non è stato conseguito e rivestito in servizio attivo, non può essere riconosciuto agli effetti della pensione.

« Trattasi di un principio basilare della perequazione al quale non possono ammettersi deroghe.

« Ed invero, qualora venissero modificate le norme concernenti la riliquidazione delle pensioni dei professori tenendo conto dei miglioramenti di carriera stabiliti dalla legge 7 maggio 1948, n. 1642, non si potrebbe non accogliere richieste di ulteriori modifiche che certamente verrebbero avanzate da altre categorie di pensionati, modifiche che comporterebbero, oltre ad una revisione di gran parte del lavoro di perequazione, gravi ripercussioni di carattere finanziario.

« Per le suesposte considerazioni non si ritiene possibile l'emanazione di un provvedimento legislativo che modifichi il cennato principio basilare della perequazione stabilito dall'articolo 10 della ripetuta legge n. 221 ».

Il Ministro della pubblica istruzione:
SEGNÌ.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla richiesta, formulata dal comune di Chiauci Campobasso, di mutuo della somma di lire 6 milioni, spesa prevista per le riparazioni ivi del cimitero, comprese fra le opere ammesse a godere delle agevolazioni concesse con la legge 3 agosto 1949, n. 589 ». (2151).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che la Cassa depositi e prestiti ha aderito il 7 maggio 1953 al mutuo di lire 6.000.000 chiesto dal comune di Chiauci per miglioramento cimitero e per il perfezionamento dell'operazione, è in attesa degli atti chiesti al comune fin da allora ».

Il Sottosegretario di Stato: VICENTINI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri per la cassa del Mezzogiorno.* — « Per conoscere in qual modo la Cassa per il Mezzogiorno intende utilizzare la concessione effettuata a suo favore con decreto ministeriale del 2 gennaio 1952, n. 8661, di derivare dal fiume Trigno, con l'ausilio di un lago artificiale in territorio di Chiauci e Pescocostanzo (Campobasso), moduli 30 di acqua per produrre energia elettrica e per conoscere quali vantaggi ritiene che possano derivare ai predetti comuni ». (2158).

RISPOSTA. — « È intendimento della cassa per il Mezzogiorno utilizzare la concessione effettuata in suo favore, con il decreto ministeriale 2 gennaio 1952, n. 8616, di derivare dal fiume Trigno moduli 30 di acqua, per lo

sfruttamento idroelettrico della stessa portata con l'ausilio di un serbatoio che si prevede di costruire in località Ponte-Chiauci: le acque di scarico del predetto serbatoio serviranno per l'irrigazione di 36.000 ettari di territori di pianura ricadenti nei comprensori in sinistra e in destra del Trigno. Per l'utilizzo a scopo di produzione di energia elettrica nell'atto di concessione è previsto che l'energia prodotta sia ceduta all'ente Volturmo, il quale ha confermato recentemente il proprio interesse a poterne disporre.

« I comuni di Chiauci e Pescolanciano, in quanto rivieraschi del tratto del fiume Trigno che sarà occupato dal serbatoio, potranno godere, in seguito alla realizzazione del suddetto impianto idroelettrico, i vantaggi previsti dagli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

« Attualmente gli impianti in questione sono in fase di studio e progettazione ».

Il presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire, perché sia infine istituito nel comune di Pietracupa (Campobasso) un consultorio dell'O.N.M.I., che da quella popolazione è vivamente atteso ». (2308).

RISPOSTA. — « Premesso che la materia formante oggetto dell'interrogazione rientra nella competenza di questo A.C.I.S., si risponde quanto segue:

« In seguito all'interessamento di questo A.C.I.S. la sede centrale dell'O.N.M.I. ha invitato la Federazione provinciale di Campobasso ad esaminare la possibilità della istituzione del richiesto consultorio ».

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: TESSITORI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere quando potranno essere pagate agli aventi diritto le somme, dovute per risarcimento dei danni recati in agro di Pietracupa, di Salcito e di Bagnoli del Trigno (Campobasso) dalla costruzione di una linea posteografica ». (2310).

RISPOSTA. — « Al riguardo, si fa presente che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che sta procedendo all'im-

pianto della linea telegrafica e telefonica Chieti-Campobasso-Foggia, ha finora ricevuto, per i lavori effettuati in agro di Pietracupa, di Salcito e di Bagnoli del Trigno, una sola richiesta di risarcimento da persona residente nella prima di queste località. Per altro, a seguito di accertamenti esperiti, tramite i dipendenti organi periferici, è risultato che nessun danno è stato arrecato alla proprietà del reclamante.

« Non si ha per ora notizia di altre richieste di risarcimento, e, d'altronde, non è ancora ultimata la costruzione degli impianti.

« Al termine dei lavori, l'elenco dei risarcimenti sarà trasmesso a questo Ministero per l'approvazione, e la liquidazione degli indennizzi verrà effettuata con ogni sollecitudine.

« Si può, comunque, assicurare di aver impartito disposizioni all'organo periferico competente, perché proceda, con ogni urgenza, all'espletamento delle pratiche necessarie: pertanto, gli interessati, ove desiderino definire le pendenze derivanti dalla realizzazione dei nuovi impianti, potranno inoltrare le loro richieste al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Sulmona ».

Il Ministro: PANETTI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri per la cassa del Mezzogiorno.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Portocannone (Campobasso) del quarto lotto delle fognature e della rete idrica interna ». (2543).

RISPOSTA. — « La cassa per il Mezzogiorno non è autorizzata a provvedere ai lavori per la distribuzione interna degli acquedotti da essa finanziati, e ciò a norma della tassativa disposizione dell'articolo 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

« Pertanto, nessuna notizia ha lo scrivente o la cassa per il Mezzogiorno circa lo stato della pratica per la distribuzione della rete idrica nell'abitato di Portocannone.

« Anche per quanto si riferisce al quarto lotto delle fognature e della rete idrica interna, non si è in grado di dare notizie all'onorevole interrogante, trattandosi di opera che non è compresa nei piani di attività della cassa per il Mezzogiorno ».

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

DANTE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per sapere i motivi per i quali non si è ancora dato inizio alle opere di pro-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1953

tezione più volte promesse dell'abitato di Acqualandrone, frazione del comune di Messina e se non ritenga opportuno intervenire con urgenza in considerazione che l'abitato è severamente minacciato dal mare ». (1028).

RISPOSTA. — « Si informa l'onorevole interrogante che né presso il Ministero della marina mercantile né presso la capitaneria di porto di Messina esiste alcuna pratica riguardante le opere marittime a protezione dell'abitato di Acqualandrone, né sono pervenute da parte di chicchessia richieste del genere.

« È stato, pertanto, necessario svolgere accertamenti a Messina, presso l'ufficio del genio civile e presso gli uffici tecnici della provincia e del comune.

« Soltanto in base a detti laboriosi accertamenti è stato possibile precisare che l'ufficio del genio civile di Messina sollecitato da istanze dei locali in data 4 dicembre 1942, trasmise al provveditorato alle opere pubbliche di Palermo una perizia dell'importo di lire 5 milioni per l'esecuzione dei lavori in difesa dell'abitato di Acqualandrone.

« Detti lavori marittimi sostanzialmente si riferiscono alla costruzione di una scogliera di protezione estendentesi dal torrente Lavina al torrente Corsari.

« Il 4 marzo 1953, l'ufficio del genio civile di Messina trasmise, inoltre al provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, l'estratto della delibera in data 20 dicembre 1952, n. 1856, con la quale il comune di Messina si impegnava a rimborsare allo Stato il 25 per cento della spesa.

« Il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, in data 12 ottobre 1953, trasmise al Ministero dei lavori pubblici, la perizia dei suddetti lavori di protezione per la dovuta approvazione, dato che presso il provveditorato non era stato possibile provvedere a suo tempo per mancanza di fondi.

« In esito alle predette notizie, il Ministero della marina mercantile ha interessato il Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione della perizia di cui sopra è cenno ».

Il Sottosegretario di Stato TERRANOVA.

DEL FANTE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere se non ritenga urgente intervenire presso la società Terni affinché, prima che vengano inviate le lettere di licenziamento agli operai occupati dei nove cantieri del complesso idroelettrico del Vomano, proceda all'inizio dei lavori per la costruzione della centrale di Aprati, onde

assorbire le maestranze che risulteranno disponibili in seguito agli annunciati licenziamenti dei lavoratori dei sindacati cantieri del Vomano ». (2092).

RISPOSTA. — « In merito a quanto richiesto dall'onorevole interrogante con la soprascripta interrogazione, si comunica che questo Ministero ha avuto assicurazioni dalla « Terni » che le maestranze rese disponibili dai cantieri del Vomano verranno impiegati in altri lavori che la società dovrà prossimamente iniziare.

« Tali lavori non riguardano la centrale di Aprati, bensì la costruzione nella stessa vallata del Vomano, di canali di gronda sottostanti alla località in questione, aventi la funzione di aumentare il bacino imbrifero che alimenta la centrale di Montorio.

« Per la costruzione dei canali anzidetti è prevista una spesa complessiva di 3900 milioni di lire, e per il relativo finanziamento la « Terni » ha già ottenuto 2200 milioni.

« Si può assicurare, intanto, l'onorevole interrogante, che i lavori relativi al lotto corrispondente ai finanziamenti ottenuti richiederanno l'impiego per almeno due anni di un migliaio di operai, cifra, per altro, suscettibile di aumento ».

Il Ministro: MALVESTITI.

DI BELLA. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — « Per conoscere per quali motivi non siano stati ancora adottati i provvedimenti legislativi relativi al ripiano dei bilanci 1953 dei comuni deficitari e se non ritengano di provvedere con urgenza data la gravità della situazione dei comuni interessati i quali non possono fronteggiare le spese per i servizi più indispensabili ». (2220).

RISPOSTA. — « L'approvazione dei bilanci 1953 è pressoché ultimata; ma non essendo stata finora emanata la legge per la integrazione statale nella forza del capitale e del mutuo, si è dovuto ricorrere per la copertura dei disavanzi economici, alla previsione di mutui di carattere meramente contabile, poiché di tali mutui non può essere autorizzata l'assunzione, in quanto la legge comunale e provinciale vigente prevede la possibilità della contrattazione di mutui soltanto per il ripiano di disavanzi di amministrazione accertati a chiusura di esercizio.

« Pertanto l'iscrizione figurativa dei mutui anzidetti potrà concretarsi in contrattazione effettiva soltanto dopo che sarà emanata la leg-

ge per la integrazione dei bilanci deficitari per l'esercizio 1953.

« A tale scopo, con lettera in data 16 settembre 1953, questo Ministero ha interessato il Ministero delle finanze affinché, d'intesa con quello del tesoro, prendesse la iniziativa di presentare il disegno di detta legge per la integrazione dei bilanci in parola, con la assegnazione al Ministero dell'interno di un fondo non inferiore ad 8 miliardi di lire, da erogare secondo i criteri degli anni passati, e con la autorizzazione di mutui di favore per la parte non coperta da contributo statale.

« Recentemente sono state rinnovate premure per la sollecita presentazione di detto disegno di legge ».

Il Ministro dell'interno. FANFANI.

DI PRISCO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno ribadire con nuova circolare diretta alle prefetture quanto già ad esse comunicato con circolare del 12 ottobre 1948, n. 16600/15/55440, e ciò in quanto il perdurare di aggiudicazione di appalti imposte di consumo ad aggi minimissimi, oltre a determinare eccessivo fiscalismo nei confronti dei contribuenti, porta turbamento ai lavoratori della categoria che si trovano ad essere i primi colpiti, per i licenziamenti che si effettuano in tali gestioni, dalla manifesta antieconomicità degli appalti.

« Se non ritenga altresì, in base a segnalazioni che le prefetture possono fare, di dover addivenire alla cancellazione dall'albo degli appaltatori imposte consumo, di quelle ditte che, nel corso di un certo periodo di tempo, non risultino gestire alcun comune ». (1427).

RISPOSTA. — « Già nel marzo del 1952 questo Ministero, nell'impartire istruzioni ai prefetti intese a garantire il regolare svolgimento delle gare di appalto, ha avuto, fra l'altro, occasione di rammentare la facoltà di annullamento delle gare stesse che spetta ai prefetti quando vi sia fondato motivo per ritenere che dal risultato possa derivare pregiudizio alla regolarità della gestione contrattuale e, conseguentemente, agli interessi del comune.

« Si soggiunge che nella generalità dei casi le disposizioni di massima impartite con detta circolare vengono osservate.

« Inoltre questo Ministero e quello delle finanze non hanno mancato d'intervenire, ed efficacemente, ogni qualvolta sia stato segnalato che da parte di qualche comune s'intendeva far luogo al conferimento di appalti ad aggi non remunerativi.

« Ciò premesso, si ritiene superfluo di impartire ai prefetti, come richiede l'onorevole interrogante, nuove disposizioni di carattere generale, analoghe a quelle di cui alla circolare 12 ottobre 1948, n. 16600/15/65400, e intese a richiamare l'attenzione dei prefetti medesimi sulla esigenza di negare il visto ai contratti di appalto delle imposte di consumo quando sia dimostrata l'antieconomicità dell'aggio.

« Per quanto concerne infine la prospettata opportunità di addivenire alla cancellazione, dall'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo, di quelle ditte che, nel corso di un certo periodo di tempo, non risultino gestire alcun comune, si deve rilevare che, allo stato attuale della legislazione, un provvedimento del genere sarebbe da considerare illegittimo ».

Il Ministro dell'interno. FANFANI.

ENDRICH. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere:

1°) se gli consti che numerosi pensionati dell'Amministrazione militare non godono ancora dei miglioramenti di cui alla legge 4 maggio 1951, n. 307, perché nei loro riguardi non si è ancora provveduto alla riliquidazione della pensione;

2°) se non ritenga opportuno impartire disposizioni affinché alle riliquidazioni si provveda sollecitamente ». (1754).

RISPOSTA. — « I miglioramenti delle pensioni previsti dalla legge 4 maggio 1951, n. 307, per la parte cui non dovevano provvedere direttamente gli uffici provinciali del tesoro, sono stati già concessi a tutti i pensionati della marina e dell'aeronautica.

« Per quanto concerne, invece, l'esercito, che deve provvedere per un numero di pensionati di gran lunga superiore, in relazione alla maggiore consistenza dei propri organici, restano ancora da definire poche centinaia di pratiche, per cui tutto il lavoro potrà essere ultimato entro breve termine ».

Il Sottosegretario di Stato. MARTINO.

FERRI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se risponda a verità quanto all'interrogante è stato segnalato: che, cioè, ai lavoratori italiani emigrati in Argentina, tramite i nostri uffici del lavoro, non è più permesso, dopo quattro anni dal loro arrivo in detto paese, l'invio di rimesse ai congiunti rimasti in Italia e, nel caso affermativo, quale azione intenda svolgere presso le autorità argentine onde eliminare siffatta inconcepibile limitazione ». (2351).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1953

RISPOSTA. — « La facoltà del lavoratore italiano emigrato in Argentina di inviare mezzi finanziari alla famiglia rimasta in Italia — facoltà sancita, in linea di principio, nell'accordo di emigrazione italo-argentino del 6 gennaio 1948 — ebbe a subire successivamente da parte argentina sempre più drastiche restrizioni, che si possono così sintetizzare.

1°) limite individuale che consente l'invio mensile di non più di 400 *pesos* al coniuge o ai figli minori e di 250 *pesos* ai figli maggiorenni, fratelli, sorelle e genitori;

2°) successive svalutazioni del *pesos* che hanno gravemente diminuito le contropartite in lire delle somme inviate,

3°) difficoltà di trasferimento per la scarsità di disponibilità valutarie, poiché il cronico squilibrio della bilancia commerciale italo-argentino ha determinato il rapido esaurimento del *plafond* relativo al *clearing* italo-argentino, il Ministero degli affari esteri si è grandemente adoperato con esito positivo nel 1951 per ottenere l'acquisto da parte italiana di forti quantitativi di grano e ciò ha portato in quell'epoca un sensibile miglioramento della situazione, sia pure in via temporanea.

« Occorre precisare che non sussisteva la possibilità di rinnovare operazioni del genere sia per l'onerosità delle condizioni di pagamento sia per il carico degli interessi.

« D'altra parte il Governo argentino faceva presente che la situazione economica del paese non consentiva di sopportare in alcun modo l'esodo di valuta rappresentata dal flusso delle rimesse ed intendeva addvenire alla soppressione di tali trasferimenti monetari.

« Di fronte all'intenzione argentina il Ministero degli affari esteri, durante le trattative svolte a Roma nel primo semestre del 1952 per la conclusione dell'accordo commerciale, si è molto adoperato per arrivare ad una soluzione meno drastica del problema delle rimesse, riuscendo ad ottenere, da parte argentina, non senza grave sforzo, l'accettazione del principio che ogni emigrante italiano fosse autorizzato ad effettuare rimesse ai parenti in Italia per i primi 18 mesi dall'arrivo in Argentina e sempre limitatamente a somme mensili di 400 e 250 *pesos* a seconda del grado di parentela.

« In relazione quindi all'impossibilità da parte argentina di consentire il flusso delle rimesse oltre il breve periodo indicato, il Ministero degli affari esteri ha cercato di ottenere l'adesione argentina al C.I.M.E. (Comitato intergovernativo migrazioni europee) in

modo da ottenere tramite l'assistenza del predetto comitato la riunione delle famiglie in Argentina e venendo in tal modo a far cessare la causa originaria dell'invio delle rimesse in Italia.

« In seguito all'adesione argentina al predetto ente le famiglie di lavoratori italiani residenti in Argentina possono riunirsi al capo famiglia, usufruendo dell'assistenza del C.I.M.E., col pagamento per le spese di viaggio di una piccola somma in *pesos* pari a lire 12.000 per persona di oltre 12 anni di età e di lire 4000 per bambini da 1 a 12 anni. La maggior parte delle spese di trasporto è a carico del comitato C.I.M.E. al quale aderiscono 24 Stati.

« Risultano finora partiti per l'Argentina 4585 familiari ed è prevedibile nei prossimi mesi un ritmo di partenze sulle 2000 unità mensili ».

Il Sottosegretario di Stato: DOMINEDÒ.

FRANCESCHINI GIORGIO ANNIBALE.

— *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quale sia l'attuale situazione della pratica relativa alla statizzazione della Pinacoteca municipale di Ferrara ». (2071).

RISPOSTA. — « Lo schema di convenzione per il passaggio allo Stato della Pinacoteca civica di Ferrara, dopo aver ottenuto l'adesione di massima del Ministero delle finanze, è stato fin dallo scorso anno, presentato per il prescritto parere all'onorevole Consiglio di Stato.

« Detto consesso ha sollevato obiezioni al testo della convenzione ed ha proposto alcune modifiche, che sono state anche sottoposte all'esame dell'Avvocatura generale dello Stato, e la cui definitiva accettazione sarà concordata con l'Amministrazione comunale interessata ».

Il Ministro: SEGNI.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se è a conoscenza del grave ed ingiustificato provvedimento preso contro il segretario provinciale della sezione di Brindisi della Federazione italiana poste telegrafonici, e per conoscere quali provvedimenti l'onorevole ministro ritiene opportuno prendere contro coloro che hanno provocato il deferimento al Consiglio centrale di disciplina del signor De Simone Salvatore, il quale è stato perseguitato per un atto regolare compiuto nella sua veste di dirigente sindacale e con la contestazione di altri fatti che esulano dalla sua persona e dalla sua responsabilità ». (2064).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1953

RISPOSTA. — « In merito, si fa presente che questa amministrazione riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali il diritto ad esercitare liberamente la loro attività.

« È ovvio, ad ogni modo, che non possono essere tollerati forme ed atteggiamenti incompatibili con la condotta che, ai sensi delle vigenti disposizioni, deve essere sempre serbata da un pubblico dipendente.

« Non ritengo, infatti, che questi, per il fatto di rivestire un incarico sindacale, possa sfuggire alla applicazione delle norme sullo stato giuridico, le quali impongono, fra gli altri, l'obbligo di tenere un contegno corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti.

« Tale è il caso dell'ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni a Brindisi, De Simone Salvatore, il quale, anche a volere prescindere dal fatto che non si curò come avrebbe dovuto di chiedere il preventivo benestare del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni per l'affissione di un manifesto nei locali della direzione, ebbe a muovere nel manifesto stesso — e quindi apertamente — critiche sleali ed acrimoniose nei riguardi dei superiori.

« L'impiegato in parola, pertanto, si è reso disciplinarmente perseguibile. Egli, in tale sede, può valersi di tutti i mezzi previsti dalle norme sullo stato giuridico per disculparsi degli addebiti contestatigli ».

Il Ministro: PANETTI.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quali ragioni lo abbiano indotto a istituire gli « Istituti professionali » per decreto e a non affrontare la via parlamentare con un disegno di legge ». (1970).

RISPOSTA. — « Non è esatto affermare che il Ministero non abbia voluto affrontare la via parlamentare per istituire mediante disegno di legge gli istituti professionali. Infatti l'ordinamento di tale tipo di scuole è proprio inserito in un disegno di legge (articolo 11 del progetto n. 2100) presentato al Parlamento fin dal 1950.

« Altro progetto fu studiato per regolare tutta la delicata materia dell'istruzione professionale, circa due anni or sono ed un nuovo progetto è attualmente in corso di esame presso il Ministero del tesoro.

« Gli istituti ai quali si riferisce l'onorevole interrogante sono alcune scuole d'istruzione tecnica che avendo adottato, in via spe-

rimentale un ordinamento corrispondente agli schemi degli istituti professionali previsti nei progetti sopra menzionati, in attesa della definizione delle procedure inerenti ai progetti stessi, hanno avuto la indispensabile sistemazione giuridica in virtù della legge 2 giugno 1939, n. 379, che dà la possibilità di conferire alle predette scuole ordinamenti speciali ».

Il Ministro: SEGNI.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere se è vera la voce diffusa di una liquidazione della direzione della Navalmeccanica di Napoli, ed in tale ipotesi quanto faranno per impedire — anche per questa via — la liquidazione di questo importante complesso dell'I.R.I. ». (1361).

RISPOSTA. — « In merito a quanto richiesto dall'onorevole interrogante si comunica che da informazioni in possesso di questo Ministero non risulta fondata la notizia di cui è cenno nell'interrogazione.

« E, tuttavia, evidente che una eventuale variante nella direzione dell'azienda, ciò che rientra del resto in movimenti normali di personale di una grande azienda, non può, naturalmente, avere alcuna attinenza con una ipotetica liquidazione dell'azienda stessa ».

Il Ministro dell'industria e del commercio. MALVESTITI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se ritiene conforme alla Costituzione ed alle leggi sociali che il direttore dell'Ilva di Torre Annunziata (Napoli), tolga il premio alla squadra che privata di acqua potabile per guasto al motore ha dovuto sospendere per mezz'ora il lavoro per ottenere che fossero istituite autobotti; per sapere se non ritenga di dover intervenire perché si riconosca ai lavoratori il dovuto ». (1708).

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti disposti in ordine a quanto rilevato dall'onorevole interrogante, è emerso quanto segue.

« La direzione dell'Ilva di Torre Annunziata, allo scopo di fornire ai lavoratori un'acqua più leggera di quella distribuita alla cittadinanza, ogni anno, nel periodo estivo, istituisce un servizio di autobotte per il trasporto di acqua minerale, detta « della Madonna », dalla sorgente sita in Castellammare. Trattasi, comunque, di una concessione della direzione e non di un accordo verbale o scritto

intervenuto fra la direzione stessa e le maestranze.

« Il 1° agosto 1953, essendosi verificato un guasto al motore, si verificò un ritardo nell'approvvigionamento. Gli operai del primo turno, addetti al reparto laminatoi treno semicontinuo, che avevano preso servizio alle ore 7, accortisi della mancanza dell'acqua minerale, protestarono presso la direzione, chiedendo la immediata erogazione dell'acqua minerale, dovendo, asserivano, consumare la colazione.

« La direzione faceva loro presente le ragioni che avevano determinato il ritardo nella erogazione dell'acqua ed assicurava che erano state prese opportune misure per far giungere l'acqua stessa non più tardi delle ore 10.

« Quindi la mattina del 1° agosto non mancava l'acqua, perché questa era assicurata dalla normale erogazione dell'acquedotto dei comuni Vesuviani, ma era stata solo temporaneamente sospesa, per motivi non imputabili alla direzione dello stabilimento, la distribuzione dell'acqua minerale « Della Madonna ».

« Nonostante le assicurazioni fornite, però, alle ore 9,35, numero 49 operai su 65 addetti a quel reparto, fermavano la lavorazione e rimanevano inoperosi per un'ora.

« In seguito a tale sciopero, ritenuto ingiustificabile dalla direzione, la stessa, alla fine del periodo di paga, non corrispondeva ai lavoratori partecipanti alla astensione dal lavoro, il premio di assiduità e di attaccamento al lavoro.

« Tale premio non è previsto da norma contrattuale ma è un atto di liberalità dell'Ilva e, come dice la denominazione del premio stesso, viene corrisposto ad insindacabile giudizio della direzione soltanto ai dipendenti che se ne siano resi particolarmente meritevoli ».

Il Ministro RUBINACCI

MAGLIETTA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Sulla aliquota assegnata a Napoli di giovanotti telegrafisti sui 100 accettati per l'imbarco in soprannumero ». (2170).

RISPOSTA. — « Si informa l'onorevole interrogante che in seguito ad accordi intervenuti col Ministero della marina mercantile, il sindacato generale armatori si è assunto il preciso impegno, per un biennio, a partire dal 1° maggio 1953, di imbarcare in soprannumero per ogni anno un numero non inferiore a 50 giovani muniti di brevetto di radio telegrafista, che non hanno acquisito alcun periodo

di navigazione e ciò allo scopo di metterli in grado di compiere i sei mesi di navigazione.

« Secondo gli accordi stessi, i radio telegrafisti in parola si devono imbarcare soltanto su navi da carico e ciò ai fini della loro preparazione tecnico-professionale.

« In relazione agli accordi di cui sopra, si informa l'onorevole interrogante che non è stato possibile procedere a priori ad una ripartizione nei vari porti nazionali dei 50 allievi radio telegrafisti su citati, in quanto la categoria di navi, su cui essi devono imbarcare, ad eccezione delle poche appartenenti alle società di preminente interesse nazionale, è costituita da unità velandiere, le quali, a causa dei vari traffici che svolgono non hanno approdi fissi nello Stato, né si conoscono, in precedenza, i viaggi ai quali potranno essere adibite in dipendenza delle necessità del commercio.

« È da osservare, inoltre, che l'imbarco, anche per i predetti radio telegrafisti, in relazione alle norme generali sul collocamento della gente di mare, è vincolato, in certo qual modo, al porto in cui si trova la nave. D'altro canto, poiché si tratta di personale in soprannumero alle tabelle di armamento, si è riservata agli armatori una certa libertà di scelta nell'imbarco.

« Il Ministero della marina mercantile ha recentemente invitato il sindacato generale armatori ad esaminare, compatibilmente con le esigenze del traffico, la possibilità di ripartire l'imbarco dei radio telegrafisti in questione nei vari porti nazionali tenendo in particolare considerazione quello di Napoli.

« Faccio rilevare, inoltre, che agli accordi sopra menzionati viene data regolare esecuzione da parte dell'armamento.

« Infatti, nel primo semestre decorrente dal 1° maggio 1953, risultano già imbarcati numero 26 allievi radio telegrafisti.

« Si assicura, pertanto, che sarà nuovamente raccomandato al sindacato armatori di tenere particolarmente conto del porto di Napoli nell'imbarco dei suddetti allievi radio telegrafisti ».

Il Sottosegretario di Stato: TERRANOVA.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno e giusto di disporre che il sussidio straordinario di disoccupazione sia esteso a tutti i disoccupati, compresi quelli che già furono dipendenti di enti pubblici ». (2237).

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante non ignora che la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, pur muovendo dall'esigenza di alleviare lo stato di disoccupazione, è disciplinata da particolari norme (legge 29 aprile 1949, n. 264), che ne regolano le modalità e stabiliscono i requisiti inalienabili e stabiliscono i requisiti ineliminabili per il conseguente diritto da parte degli assicurati.

« Fondamentale è, a tale riguardo, il disposto dell'articolo 36 della citata legge che prevede essere possibile la concessione del sussidio straordinario solamente « per determinate località e limitatamente a particolari categorie professionali ».

« Nell'ambito di tali limiti, i lavoratori disoccupati possono godere, ai sensi del n. 1 del citato articolo 36, delle prestazioni solamente se risulta per essi versato un numero minimo di contributi assicurativi, se cioè, in altri termini, essi siano stati, sia pure per brevissimo tempo, soggetti passivi di un rapporto assicurativo.

« Il beneficiario del sussidio dev'essere, insomma, un lavoratore disoccupato (per mancanza di lavoro) il quale non può godere dell'indennità ordinaria per insufficienza della contribuzione prevista dalla legge.

« Sulla base delle disposizioni in vigore non appare, pertanto, possibile una concessione indiscriminata del sussidio. D'altro canto, neppure appare opportuna una modificazione della legislazione vigente, in quanto è interesse dei lavoratori vedere concentrati i mezzi finanziari disponibili verso la massima occupazione della mano d'opera, lasciando alla indennità per la disoccupazione la sua funzione ordinaria, nel caso di licenziamento, ed al sussidio straordinario la sua funzione di rimedio eccezionale ».

Il Ministro: RUBINACCI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — « Sulla necessità di un intervento per impedire la metodica riduzione degli organici delle aziende petrolifere, nonostante l'aumento continuo della produzione ». (2287).

RISPOSTA. — « Con riferimento alla interrogazione soprascritta, si fa presente che non risulta che le aziende petrolifere abbiano in corso di attuazione programmi di riduzione di personale.

« I pochi casi di licenziamenti verificatisi riguardano aziende che, per necessità di mercato, hanno dovuto provvedere alla graduale

riorganizzazione dei propri impianti e dei relativi servizi.

« È da tener presente, infatti, che con lo sviluppo dell'industria nazionale di raffinazione del petrolio, gli impianti, inizialmente destinati all'importazione dei prodotti finiti, oggi sono inutilizzati essendo il fabbisogno del paese di olii minerali largamente coperto dalle raffinerie esistenti.

« Per altro, anche nel settore della distribuzione si sono avute sostanziali modifiche. Gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, una volta costituiti da semplici colonnine collegate a serbatoi di modestissime capacità, oggi si sono in gran parte trasformati in stazioni di servizio con numerosi serbatoi che, avendo globalmente una rilevante capacità di immagazzinamento, sostituiscono i depositi interm che erano destinati allo smistamento dei prodotti.

« Nel complesso però la mano d'opera impiegata nel settore non risulta ridotta, perché il personale adibito agli impianti soppressi viene, in genere, sostituito con altro, da impiegare in altre zone dove, per necessità aziendali, vengono installati ed eserciti altri impianti industriali e commerciali.

« Per quanto riguarda poi la parte della interrogazione in cui si fa cenno dell'aumento della produzione petrolifera, si fa osservare che essa è stata causata anche dalle numerose nuove aziende che si sono inserite nel mercato. Per altro il moltiplicarsi di tali nuove iniziative, e la necessità di migliorare e di integrare gli impianti preesistenti, hanno creato in Italia una attrezzatura industriale di raffinazione del petrolio esuberante rispetto alle necessità del mercato. Di conseguenza la situazione finanziaria delle singole aziende petrolifere tende ad aggravarsi a causa della concorrenza non soltanto del mercato interno, ma anche dei mercati esteri giacché in numerosi altri Paesi è stata realizzata una capacità di produzione superiore alle necessità dei fabbisogni rispettivi ».

Il Ministro dell'industria e del commercio: MALVESTITI.

MANNIRONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare nei limiti di sua competenza, o quali altri eventualmente provocare da altri organi della amministrazione statale, per eliminare il gravissimo inconveniente che si lamenta ad Ilbono (Nuoro), dove si son dovute chiudere le scuole elementari a causa della mancanza di idonei locali, dato

che quelli fino ad ora usati sono stati dichiarati pericolanti ». (2147).

RISPOSTA. — « La sospensione delle lezioni nella scuola elementare del comune di Ilbono è stata disposta a seguito di lesioni verificatesi nei muri perimetrali del fabbricato adibito ad uso scolastico.

« Le lezioni, però, sono state riprese e si svolgono attualmente con turni d'orario, in quattro locali reperiti presso le « case minime » destinate agli alluvionati.

« Il genio civile, interessato dal provveditore agli studi, ha escluso ogni pericolo immediato di crollo ed ha assicurato che i lavori di restauro saranno condotti a termine nel più breve tempo possibile. D'altra parte, lo stesso provveditore agli studi ha riferito che è allo studio presso i competenti organi del Governo regionale un progetto per il finanziamento e la costruzione di un edificio scolastico nel suddetto comune, ciò che consentirà di risolvere in modo definitivo la situazione di quelle scuole ».

Il Ministro: SEGNÌ.

MIEVILLE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per conoscere se non intenda intervenire affinché l'amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni provveda immediatamente.

a) al rispetto delle sentenze emesse dal Consiglio di Stato a favore di ex dipendenti epurati che vennero, sì, riammessi in servizio, ma privati senza giustificazione dei diritti e benefici usufruiti dai loro colleghi durante il periodo in cui furono arbitrariamente messi fuori dell'amministrazione,

b) al mantenimento dell'impegno assunto verso quei suoi dipendenti che, danneggiati nella carriera dalla revisione effettuata nel 1947, presentarono il richiesto ricorso che fu accolto con comunicazione scritta e che ancora inutilmente attendono venga preso in esame, per le decisioni finali di merito ». (2143).

RISPOSTA. — « Per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri si forniscono le seguenti notizie in ordine all'interrogazione soprascritta:

a) da indagini effettuate è risultato che l'Istituto nazionale assicurazioni ha applicato le decisioni emesse dal Consiglio di Stato in favore degli impiegati dell'ente, nei cui confronti venne applicato il provvedimento di epurazione in osservanza delle disposizioni di legge a suo tempo emanate al riguardo. Ri-

sulta, infatti, che è stato provveduto nei confronti degli interessati alla ricostruzione del trattamento giuridico ed al riconoscimento di quello economico con la corresponsione degli stipendi e delle varie indennità maturatesi durante il periodo di allontanamento dal servizio,

b) per quanto riguarda la revisione di carriera, effettuata su richiesta degli interessati, si comunica che essa è stata definita con provvedimento del competente consiglio di amministrazione, sciogliendosi, di conseguenza, la riserva a suo tempo fatta del mese delle singole posizioni. Da tale riesame, per altro, compiuto tenendo conto dei requisiti di merito degli interessati nonché delle esigenze dei quadri organici dell'ente, è risultato l'impossibilità di accogliere le istanze stesse ».

Il Ministro dell'industria e del commercio: MALVESTITI.

MIEVILLE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere se voglia disporre un sopralluogo per la verifica degli impianti per il trasporto di energia elettrica esistenti nella zona di Acquapendente (Viterbo) e della vicina Val di Paglia, al fine di accertare le deficienze dei medesimi che si rivelano ogni qualvolta un semplice temporale, una pioggia, una giornata ventosa, cadono nella zona, con interruzioni di corrente prolungate e dannose alle attività industriali ed artigiane e alla vita domestica in genere ». (2181).

RISPOSTA. — « Con riferimento alla interrogazione di cui sopra, si comunica, in via pregiudiziale, che il controllo tecnico delle linee di trasmissione di energia elettrica è di competenza del Ministero dei lavori pubblici, il quale può intervenire, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico delle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nei casi di frequenti interruzioni o sospensioni nell'esercizio di dette linee.

« Questo Ministero, tuttavia, può fornire all'onorevole interrogante le notizie che seguono:

« La distribuzione dell'energia elettrica nell'abitato di Acquapendente (Viterbo), è effettuata dalla Unione esercizi elettrici e nella zona fra Acquapendente e Val di Paglia ed oltre, dalla Società Volsinia di elettricità.

« Risulta a questo Ministero che sono in corso nella zona lavori di rafforzamento delle

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1953

linee di trasporto di energia, che permetteranno di eliminare gli inconvenienti lamentati dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro: MALVESTITI.

MINASI E MANCINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non intenda sollecitare la istituzione del telefono nella frazione Melia di Scilla (Reggio Calabria).

« Recentemente la mancanza del sollecitato mezzo di comunicazione ha aggravato le conseguenze di un incendio, a causa del ritardato intervento dei pompieri ». (2195).

RISPOSTA. — « Al riguardo, si informano gli onorevoli interroganti che la suddetta frazione Melia di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, si trova nelle condizioni indicate nella legge dell'11 dicembre 1952, n. 2529, per poter beneficiare dell'impianto telefonico a totale carico dello Stato e che, pertanto, questo Ministero aveva già compresa la frazione stessa fra quelle da collegare entro il prossimo esercizio finanziario.

« Si soggiunge che, in considerazione dell'interessamento degli onorevoli interroganti, l'esecuzione di detto impianto sarà invece inclusa nel primo lotto di lavori successivo a quello in corso, per cui è da prevedere che la località in questione potrà essere collegata entro il primo trimestre del 1954 ».

Il Ministro: PANETTI.

MINASI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nei riguardi del brigadiere Canio d'Elia, che in Castellace di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) ha colposamente ferito il 24 settembre 1953 la signora Battista Maria Carmela; difatti quel brigadiere si è azzardato di sparare, senza alcuna necessità, ad un cane nel mentre stava tra due persone ed un bambino, per cui il proiettile, scheggiata una pietra del selciato, ha determinato il ferimento della Battista.

« Per conoscere per quali motivi il comando superiore, pur essendo venuto a conoscenza del fatto, non ha provveduto al riguardo ». (2276).

RISPOSTA. — « Il mattino del 24 settembre 1953, il brigadiere D'Elia Canio, comandante il nucleo mobile carabinieri di Castellace di Oppido Mamertina, nell'attraversare l'abitato di detta frazione, si imbatte — nei pressi dell'abitazione di Battista Maria Carmela — in

un grosso cane sprovvisto di museruola che sembrava volesse avventarglisi contro.

« Il sottufficiale tentò di far allontanare l'animale ed a tal fine richiese la cooperazione della stessa Battista e del di lei figlio Giovanni, venticinquenne, che ne erano i proprietari.

« Costoro rimasero, però, fermi sulla soglia dell'abitazione e nulla fecero per fare allontanare il cane che nel frattempo si avvicinò sempre più minaccioso al sottufficiale. Fu a questo punto che il brigadiere D'Elia per evitare di essere aggredito dall'animale, sparò contro di esso un colpo di pistola al solo scopo di farlo allontanare.

« Di poi il brigadiere D'Elia contestò alla Battista la contravvenzione per omessa custodia di animali, in base all'articolo 672 del codice penale e la denunciò per i conseguenti provvedimenti di legge al pretore di Oppido Mamertina che, con decreto penale in data 29 successivo, la condannò a lire 2.000 di ammenda e spese.

« Nella circostanza nessuna lesione riportò la Battista in conseguenza dello sparo del colpo di pistola da parte del sottufficiale, che agì con ogni precauzione per evitare danno a chicchessia.

« Dagli accertamenti praticati non è risultato che presente al fatto si trovasse un bambino.

« È risultato anche la Battista era stata tempo prima diffidata dalle guardie municipali a tenere il cane con la museruola perché pericoloso.

« Si soggiunge, infine, che, dopo il fatto, la Battista si presentò al comandante la compagnia di Palmi per reclamare contro il brigadiere D'Elia unicamente perché erasi impaurita dello sparo e per evitare la contravvenzione. Nella circostanza essa Battista nessun accenno fece all'ufficiale di essere rimasta ferita per scheggia di pietra del selciato, né la stessa presentava segno alcuno di ferimento in nessuna parte visibile del corpo.

« Nessun provvedimento, pertanto, fu adottato dal comandante la compagnia nei confronti del sottufficiale, essendo stato il comportamento di costui ritenuto legittimo ».

Il Ministro: FANFANI.

MINASI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non intenda sollecitare validamente la difesa degli interessi del comune di San Luca nei confronti dei signori Stranges Francesco e Stefano, cugini dell'attuale sindaco di San Luca (provincia di Reggio Calabria).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1953

« Difatti i predetti Stranges hanno recentemente venduto al comando forestale parecchi ettari di terreno, parte di loro proprietà e parte di proprietà comunale, per come facilmente si può ricavare da una semplice indagine catastale ». (2292).

RISPOSTA. — « Con contratto 5 agosto 1953, rogato dal notaio Diego De Tommasi, l'azienda di Stato per le foreste demaniali acquistò dai fratelli Stefano e Francesco Stranges il fondo « Carrà » sito nel comune di San Luca e della superficie di ettari 391,26.

« Prima di procedere all'acquisto tutti i documenti esibiti dai proprietari attestanti la libera proprietà furono esaminati, unitamente allo schema di contratto di compra-vendita, dall'avvocatura distrettuale dello Stato che nulla ebbe da eccepire.

« Anche il commissario degli usi civili di Catanzaro accertò che sul fondo « Carrà » non gravano usi di nessuna natura.

« Tutti i dati catastali corrispondono esattamente alla proprietà venduta che sempre è stata posseduta indisturbata dai fratelli Stranges, che sempre vi esercitarono tutti i diritti di proprietà e vi praticarono anche dopo l'ultima guerra una intensa utilizzazione di piante, ricavando ingenti somme e senza che alcuno avanzasse diritto di proprietà od intervenisse perturbativa di alcun genere. I confini sono ben chiari, precisi e ben distinti. Mai da naturali di San Luca è stata mossa lagnanza alcuna per sconfinamento od altro ».

Il Ministro: FANFANI.

MORELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se intende venire incontro alle urgenti richieste dei laureati delle università italiane dell'anno scolastico 1952-53, intese ad una ulteriore proroga delle disposizioni emanate con la legge 11 marzo 1951, n. 134, sull'abilitazione provvisoria, all'esercizio professionale:

« In proposito l'interrogante fa presente che i laureati delle sessioni estive ed autunnali del 1953 non possono partecipare ad alcun concorso, né a borse di studio, né essere assunti presso enti o società, perché non hanno l'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, il che reca gravissimo nocimento alle possibilità di occupazione dei lavoratori intellettuali italiani, che già sono così ristrette.

« L'interrogante fa notare, altresì, che non si tratta di concedere una sanatoria, ma semplicemente di concedere una abilitazione provvisoria in attesa che venga indetto l'esame di

Stato per il conseguimento dell'abilitazione definitiva per tutti i laureati dal 1940 in poi ». (2148).

RISPOSTA. — « È stato già approvato dal Consiglio dei ministri un disegno di legge col quale verrebbero estese ai laureati dall'anno accademico 1952-53 le disposizioni riguardanti la sospensione dell'esame di Stato e l'abilitazione professionale provvisoria.

« Tale disegno di legge sarà sottoposto al più presto possibile, all'esame delle competenti commissioni legislative della Camera dei deputati e del Senato.

« È evidente che, sino a quando il Parlamento non si sarà pronunciato positivamente e il provvedimento non sarà entrato in vigore la università non potranno rilasciare il certificato di abilitazione provvisoria ai laureati del predetto anno accademico.

« Quanto al danno che deriverebbe ai laureati in parola dal ritardato rilascio di tale abilitazione provvisoria, si fa presente che, ove l'esame di Stato fosse riattivato, gli interessati soltanto nel mese di marzo o aprile 1954 potrebbero conseguire l'abilitazione ».

Il Ministro: SEGNI.

PAVAN E DAZZI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere quali misure assistenziali il Governo intende adottare per venire incontro alle famiglie dei minatori periti in questi giorni nelle miniere del Belgio.

« La richiesta degli interroganti trova buona ragione nel fatto che appartengono a due province, quella di Treviso e quella di Belluno che tanti emigranti hanno dato per il lavoro nelle miniere belghe e che hanno, anche in quest'ultima sciagura, ancora una volta dovuto registrare il sacrificio di questi loro fratelli costretti a trovar lavoro all'estero ». (1996).

RISPOSTA. — « I nostri minatori godono delle provvidenze contemplate dalla Convenzione italo-belga in materia di assicurazioni sociali del 20 aprile 1948. Tale Convenzione, oltre a prevedere l'assistenza sanitaria ed indennità che vanno dall'80 al 150 per cento del salario secondo il grado di inabilità, contemplano, nei casi di infortuni mortali, la corresponsione alla vedova di una rendita permanente pari al 60 per cento del salario e di un assegno, *una tantum*, pari a 30 volte il salario giornaliero, ma non inferiore a 4.000 franchi belgi. In determinate condizioni i familiari dei minatori possono altresì beneficiare delle

prestazioni a carico dello speciale regime di pensioni per essi vigente.

« Inoltre, ed a parte le provvidenze straordinarie adottate così dall'alta autorità della comunità carbone acciaio come pure dal Governo belga, in occasione della recente sciagura mineraria di Seraing, il Governo italiano ha subito provveduto all'erogazione di un sussidio straordinario di lire 50.000 per ciascuna famiglia, somma aumentata di lire 10.000 per ciascun figlio a carico.

« Le nostre autorità consolari provvedono a far sì che tutte le pratiche inerenti alla liquidazione di quanto di spettanza dei familiari dei deceduti vengano definite nel più breve tempo possibile.

« Il diritto alle prestazioni è mantenuto anche se il lavoratore infortunato rientra in Italia; egualmente, in caso di morte del lavoratore, i superstiti hanno diritto alle prestazioni anche se risiedono in Italia ».

Il Sottosegretario di Stato. DOMINEDO.

PINO. — *Ai Ministri della marina mercantile, del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — « Per sapere se intendono venire incontro alle giuste esigenze degli emigrati e delle maestranze interessate disponendo la revoca della disposizione in forza della quale gli emigranti per l'Argentina, malgrado convogliati al centro emigrazione di Messina, debbono imbarcarsi a Napoli, così come recentemente è avvenuto ». (997).

RISPOSTA. — « Si risponde all'onorevole interrogante che il vettore ha l'obbligo di imbarcare gli emigranti in uno dei porti, Napoli compreso, di cui all'articolo 3 del testo unico delle legge sulla emigrazione.

« Comunque i Ministeri competenti non hanno mai mancato di interessarsi affinché l'armamento libero e quello sovvenzionato provvedessero ad effettuare con le proprie navi il maggior numero di approdi nei porti italiani, ma non possono essere imposti particolari itinerari che talvolta si presentano eccessivamente onerosi rispetto alla maggiore comodità che potrebbe derivare all'emigrante.

« Circa l'imbarco nel porto di Messina degli emigranti diretti nel sud America, si comunica che già nel gennaio del 1953, a seguito di analoga richiesta pervenuta dalla prefettura di Messina, il Ministero della marina mercantile interessò in merito la società di navigazione « Italia » la quale fece presente che ragioni di carattere tecnico finanziario, oltre che considerazioni di carattere pratico, non con-

sigliavano, per il momento, l'adesione del provvedimento richiesto.

« Infatti, data la condizione posta agli emigranti diretti in Argentina, di sottoporsi alla visita medica presso la delegazione argentina con sede in Genova, gran parte degli emigranti, e più particolarmente quelli provenienti dalle più lontane regioni della Sicilia, preferisce trattenersi a Genova fino al giorno dell'imbarco, per cui l'inclusione di Messina negli itinerari dell'America del sud, oltre a non risolvere integralmente il problema dell'imbarco degli emigranti siciliani, richiederebbe una costosa deviazione di rotta che graverebbe senza adeguata giustificazione sulla durata del viaggio e sulle spese di esercizio delle navi.

« Comunque, il Ministero della marina mercantile non solo ha nuovamente interessato la predetta società, ma anche le altre società di navigazione libere italiane che hanno navi in linea per il sud America, affinché considerino la possibilità di includere il porto in questione negli scali in partenza dall'Italia ».

Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile. TERRANOVA.

PINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — « Per sapere se siano a conoscenza dell'ordine del giorno inviato dalla società operaia di mutuo soccorso di Mistretta (Messina) col quale viene elevata unanime e viva protesta contro la decisione della società generale elettrica della Sicilia (S.G.E.S.) di alterare a tutto vantaggio dei piccoli consumatori le condizioni di tariffe per la fornitura di energia elettrica ad uso industriale, imponendo il minimo per kilowattora di potenza. Ne consegue in tal modo che quelle masse artigiane vengono a subire un onere insopportabile che, data la discontinuità del lavoro, viene per lo meno a quintuplicare l'attuale prezzo dell'energia industriale con effetti addirittura distruttivi su ogni attività artigianale irrazionalizzata. E se e quali provvedimenti riparatori abbiano o siano per adottare, e se comunque intendano intervenire perché trovino accoglimento le vivissime istanze degli artigiani, non solo di Mistretta ma di tutta la provincia di Messina, istanze rivolte a far rispettare o mantenere le condizioni contrattuali già stipulate con la S.G.E.S. o nel caso di inevitabile modifica, a non imporre aggravii così intollerabili ai piccoli consumatori ». (1015).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1953

RISPOSTA. — « Con riferimento a quanto richiesto nella sopra trascritta interrogazione si comunica che in merito alla questione segnalata è stato interessato il comitato provinciale dei prezzi di Messina, il quale ha disposto appositi accertamenti nel comune di Mistretta, ove ha sede le reclamante omonima società di mutuo soccorso e la direzione di esercizio della società generale elettrica della Sicilia ».

« È stato così accertato che in seguito al reclamo della suddetta mutua la S.G.E.S. ha provveduto a concordare con i singoli utenti nuovi contratti, venendo incontro alle richieste degli utenti stessi. Si sta anche esaminando se le tariffe concordate, che comunque risulterebbero più vantaggiose rispetto a quelle prima praticate a tali utenti, siano o meno legali, tenendo conto delle tariffe unificate contenute nel provvedimento C.I.P. n. 348 del 20 gennaio 1953 e delle relative norme di applicazione. »

« Dagli accertamenti è inoltre risultato che la società elettrica, in sede di prima applicazione del suddetto provvedimento del C.I.P. praticava ai nuovi utenti, in ogni caso, la tariffa unificata, ma in seguito all'intervento del comitato provinciale dei prezzi di Messina, ha dato assicurazioni per le conseguenti rettifiche tariffarie, nel senso che ai nuovi utenti non debbano essere praticate condizioni diverse dai vecchi utenti per le stesse utilizzazioni di energia, come prescritto dalle vigenti disposizioni in materia. »

« Il comitato provinciale dei prezzi di Messina ha informato che sta eseguendo i controlli per ogni utente al fine di accertare la legalità delle tariffe applicate dalla società generale elettrica della Sicilia ».

Il Ministro dell'Industria e del commercio MALVESITTI.

PINO E SCHIRO'. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere i motivi per i quali a Messina, agli assistiti E.C.A., mentre è stato loro regolarmente pagato il sussidio, non hanno avuto invece, nel decorso esercizio finanziario, quattro mesi di caropane, e precisamente dei mesi di novembre e dicembre 1952 e di maggio e giugno 1953. Tutto ciò mentre il numero degli assistiti non solo non è aumentato, ma è andato progressivamente diminuendo: infatti da 13.070 assistiti nel novembre del 1952, si è arrivati a 12.060 nel maggio del 1953, e ad 11.896 nel giugno 1953. »

« Gli interroganti chiedono altresì di conoscere se, in considerazione anche delle particolari condizioni nelle quali si trova Mes-

sina, il ministro intenda aumentare lo stanziamento per il caro-pane per l'anno in corso (luglio 1953-giugno 1954). Se inoltre intende sollecitamente provvedere a che gli assistiti abbiano la liquidazione delle quattro mensilità arretrate di caro-pane, relative ai mesi sopra indicati. Ed infine se e quali misure si intendano predisporre affinché per l'avvenire non abbiano a ripetersi simili inconvenienti ». (1976).

RISPOSTA. — « Per l'esercizio 1952-53, lo stanziamento di fondi per la concessione della maggiorazione sul trattamento assistenziale, previsto in lire 8 miliardi, è stato praticamente finanziato dal tesoro soltanto fino alla copertura di lire 6 miliardi. »

« Si è reso pertanto necessario decurtare, sino alla complessiva concorrenza di lire 2 miliardi, le assegnazioni fatte ai prefetti. »

« Per l'esercizio in corso, lo stanziamento di bilancio era stato, come è noto, ulteriormente ridotto a lire 3.700.000.000, per cui questo Ministero si è trovato nella necessità di dimezzare le assegnazioni alle varie prefetture. »

« Quella di Messina ha, quindi, avuto soltanto lire 90.000.000. A tali decurtazioni è dovuta l'inadempienza lamentata dagli onorevoli interroganti. »

« È però noto che questo Ministero ha accolto i voti formulati dal Parlamento in sede di discussione del bilancio per l'aumento dello stanziamento di cui trattasi, e si è già chiesto al tesoro il finanziamento per riportarlo alla somma di 8 miliardi. Tale richiesta è stata vivamente sollecitata anche i giorni scorsi. »

« Frattanto alla prefettura di Messina è stata accreditata una ulteriore assegnazione di lire 6 milioni. »

« È, infine, da tener presente, che, per quanto attiene al finanziamento degli E.C.A. della regione siciliana, l'intervento dello Stato è puramente sussidiario e facoltativo, poiché le relative competenze spettano, costituzionalmente, all'ente regione ». »

Il Ministro: FANFANI.

PIRASTU. — *Al Ministro dell'interno* — « Per conoscere i motivi che hanno ritardato l'accoglimento della domanda avanzata, nel mese di aprile del 1952, nella forma prescritta dalle norme vigenti, dai cittadini di Villanuova Strisaili, oggi frazione di Villagrande (Nuoro), per ottenere l'autonomia ». (2353).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1953

RISPOSTA. — « Come è noto, in Sardegna la materia relativa alle circoscrizioni comunali è di competenza della regione.

« Comunque, non risulta pervenuta alla prefettura di Nuoro alcuna domanda dei cittadini della frazione di Villanova Strisaili, né alcuna deliberazione da parte del comune di Villagrande, per la ricostituzione della frazione stessa in comune autonomo ».

Il Ministro: FANFANI

POLANO, LACONI E PIRASTU. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se, previo accordo col Ministro del tesoro, ed in considerazione della necessità di venire incontro alle difficoltà in cui si dibattono le tre amministrazioni provinciali della Sardegna, non intenda proporre al Governo un disegno di legge rivolto al rilevamento da parte dello Stato delle delegazioni per mutui contratti dalle amministrazioni provinciali per ripiani di bilancio fino al 1952 ». (1911).

RISPOSTA. — « Ove la richiesta riguarda se il trasferimento all'erario dell'onere presentemente sostenuto dalle amministrazioni provinciali per l'ammortamento dei mutui autorizzati per il ripiano dei disavanzi economici dei bilanci 1952 e retro, sarebbe da tener presente che, fin dal 1942 (inizio dell'istituto della integrazione) attesa la impossibilità — per le ben note difficili condizioni del bilancio statale — di sostenere l'integrale rilevante onere per il ripiano dei disavanzi economici dei bilanci provinciali e comunali deficitari, si è dovuto provvedere alla relativa integrazione in parte mediante la concessione di contributi statali in capitale e, per il rimanente fabbisogno, con l'assunzione, da parte degli enti interessati, di appositi mutui, con particolari agevolazioni.

« Conseguentemente, permanendo la suaccennate difficili condizioni del bilancio statale, non appare possibile l'eventuale trasferimento a carico dell'erario del notevole onere complessivo delle quote di ammortamento dei mutui anzidetti.

« Ove la richiesta concernesse la sostituzione delle delegazioni rilasciate, a garanzia dei mutui, sulle sovrimposte fondiare provinciali, con una garanzia statale, si osserva che con il regio decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, l'articolo 13 del regio decreto-legge 26 febbraio 1943, n. 85, il decreto-legge luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, il decreto legislativo 11 gennaio 1945, n. 51, il decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, le leggi 30 luglio 1950, n. 574 e n. 575, la legge 22 aprile

1951, n. 288 e la legge 7 dicembre 1951, n. 1513, è già stata prevista la concessione da parte dello Stato, della propria garanzia, per l'ammortamento dei ripetuti mutui, quando gli enti interessati non hanno la possibilità di costituire, in tutto o in parte, la garanzia stessa, mediante rilascio di delegazioni sulle sovrimposte fondiarie.

« La garanzia statale è, inoltre, operante, ai sensi del citato decreto-legge n. 51, per gli anticipi corrisposti dagli istituti mutuanti (fino all'ammontare dei due terzi delle somme mutuate) nelle more del rilascio delle apposite delegazioni di garanzia, da parte delle province.

« Ciò premesso e tenuto conto delle richiamate agevolazioni già concesse in materia di garanzia, non si ravvisa la necessità della emanazione di una ulteriore particolare disposizione in materia, nel senso richiesto dagli onorevoli interroganti ».

Il Ministro: FANFANI.

ROBERTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria e commercio.* — « Per conoscere se non ritengano necessario intervenire perché le amministrazioni statali che acquistano correntemente manufatti tessili confezionati, dispongano che il tessuto relativo, che il rappresenta il valore preponderante dei manufatti stessi, venga acquistato dalle fabbriche meridionali, come è nello spirito della legge 3 ottobre 1950, n. 235, e come è stato disposto dalla circolare del 3 maggio 1953, n. 274, della Presidenza del Consiglio, al paragrafo 5 del penultimo capoverso.

« L'interrogante rileva che questa inosservanza delle amministrazioni statali toglie alle industrie meridionali spesso la possibilità di concorrere con successo alle gare indette ». (1587).

RISPOSTA. — « Alla interrogazione sopradistinta si risponde anche per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

« Nel merito di essa si comunica che questo Ministero è intervenuto ogni qualvolta si siano verificate difficoltà, nell'applicazione della legge 6 ottobre 1950, n. 835.

« Ne è prova l'azione svolta che può così riassumersi:

convocazione delle amministrazioni dello Stato per chiarire dubbi e incertezze sorti nella interpretazione della legge e nella sua prima applicazione;

preparazione delle norme di applicazione — diramate con circolare della Presidenza

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1953

del Consiglio dei ministri del 3 maggio 1952, n. 14533/1.10.1.

raccolta di dati sintetici circa la destinazione, in osservanza della legge, delle lavorazioni e forniture statali alle industrie del Lazio, del Mezzogiorno e delle Isole;

interventi vari e continui presso talune amministrazioni statali per assicurare l'osservanza della legge e delle relative norme di applicazione, nell'espletamento delle gare « riservate »;

precisazioni — confortate da valide argomentazioni — sulla tassativa e generale applicazione della legge, senza eccezioni, tranne quelle stabilite dalla legge stessa per le forniture non frazionabili e ineseguibili.

« In proposito, la tesi sostenuta dal Ministero della difesa (Marina) circa la applicabilità della legge solo per talune forniture, è stata più volte efficacemente contestata. Ed, al riguardo, la Presidenza del Consiglio ha ripetutamente ribadito il carattere generale e tassativo dell'obbligo della riserva;

diramazione di varie circolari alle amministrazioni dello Stato e alle Camere di commercio delle province interessate per la determinazione, a norma di legge, delle forniture e lavorazioni non frazionabili e non eseguibili dalle industrie del Mezzogiorno, del Lazio e delle Isole.

« Sono state già determinate quelle relative all'amministrazione dei monopoli di Stato e sono in corso quelle del provveditorato generale dello Stato, del Ministero degli esteri, dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia e difesa.

« Secondo le istruzioni della Presidenza del Consiglio, appena ultimate le indagini in corso, sarà provveduto alla emanazione di un unico decreto per tutte le amministrazioni dello Stato.

« Al riguardo, questo Ministero ha fornito alle amministrazioni statali i suggerimenti del caso, con l'invio di una apposita circolare esplicativa e di uno schema di prospetto per le proposte che le amministrazioni sono tenute a fare indicando anche il modo con cui intendono procedere ai recuperi delle lavorazioni e forniture non riservabili;

raccolta e diffusione delle modalità richieste dalle varie amministrazioni dello Stato per l'iscrizione negli albi od elenchi dei propri fornitori;

interventi numerosi per assicurare che i prezzi delle gare riservate fossero sostenibili dalle aziende del Mezzogiorno, del Lazio e delle Isole.

« In questo particolare settore, l'azione ministeriale, anche in relazione a quanto è stato disposto in proposito, con la circolare presidenziale sopra menzionata, si è dimostrata efficace ed opportuna, tanto che varie amministrazioni, fra cui la marina militare, la direzione generale delle poste, l'ufficio tecnico imposte di fabbricazione di Roma, ed altre, hanno chiesto elementi e pareri, che sono stati esaurientemente forniti con ogni tempestività.

« Dal Ministero vengono mantenuti inoltre continui contatti con le amministrazioni dello Stato e le Camere di commercio delle province interessate, per fornire ogni utile chiarimento in materia, più volte intervenendo per assicurare l'osservanza della norma che obbliga le aziende aggiudicatrici ad approvvigionarsi delle materie prime e dei semilavorati dagli stabilimenti o comunque dalla produzione del Mezzogiorno.

« In proposito, si è potuto constatare che varie amministrazioni richiedono, nei bandi delle gare riservate, un impegno in tal senso da parte delle aziende partecipanti.

« Da quanto precede l'onorevole interrogante può trarre gli elementi di giudizio in ordine all'operato dell'amministrazione. È evidente che l'attività spiegata comprende tutti i settori dell'industria meridionale, ivi compreso i tessili ».

Il Ministro dell'Industria e del commercio: MALVESTITI.

ROMUALDI E LATANZA. — *Al Ministri della difesa e dell'interno.* — « Per conoscere se in attesa delle norme relative allo stato di pensione o alla liquidazione degli ex graduati ed ascari eritrei e yemeniti — come disposto dall'articolo 4 della risoluzione economica finanziaria dell'O.N.U. del 29 gennaio 1952, che il Governo italiano dovrà fare sua con apposita legge, già in parte elaborata dal disciolto Ministero dell'Africa italiana nel novembre 1952 — non si ritiene opportuno e doveroso sospendere immediatamente il provvedimento di rimpatrio senza liquidazione emessa a carico dell'aiutante Tellà Debeb, fissato per il 27 ottobre 1953, per ordine del deposito speciale di Napoli d'accordo con la locale questura, e quello a carico di altri molti ex graduati ed ascari fissato per i giorni successivi; e ciò anche in considerazione della penosa impressione che un tale inumano provvedimento provocherebbe in Eritrea tra la massa notevole degli ex ascari (circa quarantamila) in paziente attesa della emanazione della detta

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1953

legge e ancora fiduciosi — malgrado il triste destino della nostra Eritrea —, nell'opera e nella giustizia del Governo italiano ». (1843).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per conto del Ministero della difesa.

« L'etiopico Tellà Deheb, che doveva imbarcarsi a Napoli il 27 ottobre scorso, trovasi in atto ricoverato presso il centro raccolta Frascette in Alatri e la sua partenza è stata differita al 27 dicembre 1953 per dargli tempo di definire con l'amministrazione competente la questione della liquidazione che — l'interessato — sarebbe ancora pendente.

« Il Tellà, in effetti, non figura nell'elenco fornito dal soppresso Ministero dell'Africa italiana alla direzione generale dell'assistenza pubblica di questo Ministero, dei nativi eritrei da assistere, giusta quanto disposto dall'articolo 2 della legge 29 aprile 1953, n. 430 ».

Il Ministro dell'interno: FANFANI.

SACCENTI, BARDINI, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, BORELLINI GINA E ZAMPONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia* — « Per sapere se non ritenga offensiva e lesiva della giustizia e dell'onore dell'esercito nazionale, la sentenza pronunciata dalla suprema Corte di cassazione con la quale l'ex generale della repubblica di Salò, Adami Rossi, è stato assolto dal patente reato di collaborazione con il tedesco invasore e dai delitti di omicidio continuato.

« La sentenza di assoluzione siffatta è stata una cosciente violazione delle norme sancite dall'articolo 555 del codice di procedura penale, in base alle quali la revisione del precedente verdetto di condanna dell'ex generale Rossi non avrebbe potuto essere accordata, poiché i casi di revisione sono espressamente limitati alle ipotesi in cui si accerti che il fatto non sussista o che l'imputato non abbia commesso, ovvero manchi del tutto la prova che il fatto sussista o che l'imputato l'abbia commesso.

« Per sapere altresì se l'onorevole Ministro non ravvisi nella sentenza predetta una patente legalizzazione del tradimento della Patria e la beffa più atroce versi i partigiani che combatterono nella guerra di liberazione nazionale onde affermare i principi di giustizia e di libertà consacrati nella Carta costituzionale repubblicana ». (2430).

RISPOSTA. — « In relazione alla interrogazione in oggetto specificata, si comunica che questo Ministero — secondo il suo ordina-

mento costituzionale — non può interferire riguardo alle sentenze pronunziate dall'autorità giudiziaria ».

Il Ministro: AZARA.

SALA. — *Ai Ministri della marina mercantile, dell'industria e commercio, dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere quali provvedimenti sono stati presi sulla grave crisi che da cinque mesi attraversa il cantiere navale di Palermo e cosa intendano fare affinché l'unico complesso industriale, che alimenta a sua volta altre officine meccaniche ed affini, possa avere lavoro e così non portare ancora altre riduzioni di ore lavorative ed aumento di disoccupati al forte numero che già esistono nella città di Palermo ». (1665).

RISPOSTA. — « La situazione dei cantieri navali nazionali viene seguita con particolare cura dal Ministero della marina mercantile che non ha mancato di venire incontro alle relative maestranze con l'assegnazione di lavori per conto di privati armatori ammessi alle provvidenze delle varie leggi protezionistiche.

« In particolare, al cantiere navale di Palermo sono state assegnate le seguenti costruzioni.

legge 8 marzo 1949, n. 57.

3 motonavi miste per conto della società « Tirrenia »	
di complessive	T.s.l. 15.750

legge 12 maggio 1950, n. 348.

costruzione di parte del bacino galleggiante del porto e montaggio di esso	» 19 000
--	----------

legge 25 luglio 1952, n. 949.

rimorchiatore	» 220
nave cisterna	» 13.050

con un tonnellaggio complessivo di 48.020

« Allo stesso cantiere era stata assegnata inoltre la costruzione di altre sette unità che non furono però eseguite per decadenza o rinuncia dei committenti.

« Infine, in sede di attuazione del programma previsto dalla legge 2 aprile 1953, n. 212, che ha prorogato ulteriormente la sopraindicata legge n. 75, è stata assegnata al cantiere in questione la costruzione di una motonave da carico di 6.900 tonnellate stazza lorde per conto della Società ligure di armamento.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1953

« Tale ultima commessa è la più importante fra tutte quelle di recente ammesse ai benefici della legge n. 212.

« Sono inoltre in corso di conclusione con i cantieri di Palermo le trattative per rinnovare un contratto di lunga durata, scaduto in agosto del corrente anno, per le riparazioni di locomotive a vapore delle ferrovie dello Stato. Nel frattempo però i lavori di riparazione suddetti non hanno subito alcuna interruzione ».

Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile TERRANOVA.

SCALIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è a sua conoscenza che l'ufficio provinciale de lavoro di Catania avvia al lavoro le « maschere » dei cinematografi su richiesta nominativa e ciò in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della legge del 12 luglio 1950, n. 157, e dal decreto ministeriale 1° ottobre 1942 che prevede le categorie per le quali è concessa al datore di lavoro la richiesta nominativa.

« L'interrogante desidera conoscere con quali mezzi il Ministro intende ovviare a tale inconveniente, evitando il perpetuarsi di un grave danno ai lavoratori della categoria, che restano permanentemente disoccupati, vedendosi sostituiti, nell'avvio al lavoro, da altri lavoratori già occupati od appartenenti ad altre categorie ». (2358).

RISPOSTA. — « Nelle speciali mansioni dei prestatori d'opera aventi la qualifica di « maschera », sia che essi siano adibiti alla disciplina dell'entrata ed al ritiro dei tronconi dei biglietti, oppure nell'accompagnamento dello spettatore al posto fissato o prescelto, sono ravvisabili quelle caratteristiche di fiducia che rendono operante ed applicabile il disposto generale contenuto nell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

« Si ritiene pertanto che, per tale categoria di prestatori d'opera, sia ammessa, da parte dei datori di lavoro, la richiesta nominativa all'ufficio di collocamento.

« Tale opinione non risulta in contrasto con le disposizioni richiamate dall'onorevole interrogante (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1950 e decreto ministeriale 1° ottobre 1942) disposizioni più ampie e generali, contenute nell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264 ».

Il Ministro. RUBINACCI.

SCHIAVETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se è a sua conoscenza il persistere e il diffondersi di illecite e ambigue iniziative ispirate a un basso scopo di lucro e tendenti a falsare la autenticità e la schiettezza dei requisiti richiesti per il superamento degli esami di laurea e di altre prove analoghe, e se non crede necessario di esercitare una opportuna attività di investigazione e di vigilanza su tali inammissibili pratiche, denunciando all'autorità giudiziaria i responsabili delle medesime, nonché i giornali e i periodici che con deplorabile leggerezza offrono i mezzi pubblicitari indispensabili per il prosperare di un commercio estremamente lesivo della dignità e dell'efficacia degli studi ». (1816).

RISPOSTA. — « Il fenomeno segnalato dall'onorevole interrogante di cui non si può disconoscere la gravità è stato già rilevato dalle autorità accademiche ed anche dal Ministero. Taluni giornali quotidiani, nella pagina riservata alla pubblicità, riportavano (e riportano tuttora) inserzioni intese ad offrire a studenti laureandi i buoni uffici di sedicenti « professori universitari », per la preparazione « accurata » delle tesi di laurea.

« Tale attività, naturalmente, è prevista come reato dalla legge 19 aprile 1925, n. 475.

« A tal proposito, non sono mancate denunce all'autorità giudiziaria. In particolare, a seguito di una denuncia fatta dal rettore della università di Siena, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze (denuncia conclusasi con sentenza di condanna dell'imputato a giorni 15 di reclusione e col beneficio della condizionale), il rettore dell'università degli studi di Roma sottopose all'esame della competente autorità giudiziaria l'intera questione dei suddetti avvisi pubblicitari, apparsi sui giornali *Il Tempo* e *Il Messaggero* e dei quali — per facilitare gli accertamenti — veniva prodotta una raccolta di ben 14 cartelle (contenenti n. 43 inserzioni). E la prefettura di Roma, a conclusione della istruttoria, rinviò a giudizio undici persone per rispondere del reato di commercio di tesi di laurea. Il relativo procedimento penale, malgrado l'interessamento e dell'università di Roma e del Ministero, non risulta che sia stato a tuttoggi espletato.

« Lo scrivente, per altro, dato il persistere di simili iniziative, ha ritenuto opportuno interessare il Ministero dell'interno perché provveda ad invitare le autorità di pubblica sicurezza a vigilare su tale illecita attività che nuoce al buon nome ed alla serietà degli

studi ed a sporgere, conseguentemente, le necessarie denunce all'autorità giudiziaria ».

Il Ministro: SEGNÌ.

SCIORILLI BORRELLI E AMICONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere i motivi che hanno indotto la questura di Chieti a censurare, imponendone la cancellazione, la scritta « Sottoscrivete per l'Unità » apposta alla fine di uno striscione affisso a Lanciano il 18 ottobre 1953, in occasione del « Mese della stampa comunista ». (2085).

RISPOSTA. — « Nessun manifesto o striscione venne affisso a Lanciano il 18 ottobre 1953 in occasione del « mese della stampa comunista » né alcuna preventiva autorizzazione fu chiesta al riguardo a quell'ufficio di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

« Soltanto la questura di Chieti, in data 23 ottobre, ebbe richiesta dalla locale federazione comunista di autorizzare la pubblica diffusione di un manifesto; l'autorizzazione venne concessa a condizione che fosse eliminata la frase finale « Sottoscrivete per l'Unità » e ciò allo scopo di non ingenerare nel pubblico la convinzione che fosse stato implicitamente autorizzata una pubblica raccolta di fondi ».

Il Ministro: FANFANI.

SCIORILLI BORRELLI E CORBI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quale azione intenda svolgere, tramite gli organi competenti, affinché anche i bancari possano usufruire dell'orario unico, come i dipendenti di altre amministrazioni, e per sapere altresì se egli è a conoscenza dello stato di disagio e di malumore di detta categoria, che si ripercuote negativamente su tutto questo importante settore dell'attività economica nazionale ». (2245).

RISPOSTA. — « Al riguardo si fa presente che l'esigenza di adeguare l'orario delle aziende di credito alla necessità per gli altri operatori economici di potersi avvalere dei servizi bancari anche nel pomeriggio ha portato all'accordo sindacale, intervenuto nel novembre 1949, tra le aziende medesime e le organizzazioni dei lavoratori del credito, per il ripristino dell'orario diviso a fronte di miglioramenti economici.

« Il ritorno dell'orario unico a suo tempo adottato con carattere di generalità per le note ragioni contingenti, è, quindi, da con-

siderare superato in questo settore di attività economica, tant'è che le stesse organizzazioni dei lavoratori hanno risollevato solo il problema dell'orario continuato per il periodo estivo, già realizzato nell'anno in corso.

« Non vi è quindi dubbio che il lavoro giornaliero per le banche, ripartito in due periodi, meglio corrisponde alle esigenze della loro clientela, riconosciute in pieno dalle organizzazioni sindacali interessate ».

Il Sottosegretario di Stato: VICENTINI.

SELVAGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per conoscere: quali criteri abbiano ispirato le decisioni del commissariato per il turismo, in forza delle quali è stato concesso un ulteriore avanzamento a tre funzionari esclusivamente della segreteria particolare del commissario e ad uno comandante presso altra amministrazione che mai ha prestato servizio presso il commissariato stesso. Dalle promozioni stesse venivano esclusi funzionari con qualifica di ottimo e con anzianità di gran lunga superiore a coloro che sono stati favoriti e che per altro avevano appena maturato il minimo di permanenza nel grado ». (1912).

RISPOSTA. — « Per incarico del Presidente del Consiglio dei ministri si comunica.

« Nell'ultima riunione del Consiglio d'amministrazione del personale del commissariato per il turismo, tenutasi il 12 giugno 1953, sono stati promossi tre funzionari dal grado VII (Capo Sezione) al grado VI (Capo Divisione). I posti lasciati vacanti dai tre promossi sono stati conferiti ad altrettanti funzionari del grado VII. Al consiglio di amministrazione, presieduto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, partecipavano il commissario per il turismo, il direttore generale ed il capo del personale. La sua composizione corrispondeva quindi pienamente alle disposizioni di legge.

« Le promozioni ai gradi VI e VII del gruppo A vengono conferite ai termini dell'articolo 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con il sistema del merito comparativo e, cioè, con il criterio del maggior merito, tra i funzionari che abbiano almeno tre anni di anzianità nel grado. Nella fattispecie sono stati seguiti obiettivi criteri di giudizio e tenuti presenti e valutati la capacità professionale, la specifica attitudine ad esercitare le funzioni del grado superiore, i meriti e l'anzianità di servizio, le doti morali, le benemerite di guerra, i titoli di stu-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1953

dio e professionali, dando, tuttavia, preminente valore — trattandosi di promozioni a gradi direttivi — alla capacità professionale ed alla specifica attitudine ad esercitare le funzioni del grado superiore.

« In applicazione di tali criteri ed avvalendosi di tutti gli elementi risultanti dagli atti personali, il consiglio di amministrazione ha proceduto alla valutazione assoluta di ogni scrutinando ed ha prescelto i più meritevoli sulla base della comparazione dei risultati dello scrutinio, senza che alcuna discriminazione di carattere politico o altre ragioni non rispondenti ai summenzionati criteri abbiano potuto turbare la scrupolosa obiettività di giudizio del consiglio stesso.

« Quindi nessun appiglio o addebito che giustifichi un ricorso al potere legislativo da parte di funzionari che si siano ritenuti lesi dal giudizio del predetto organo, potendo essi sempre avvalersi, contro l'operato della pubblica amministrazione, dei rimedi accordati dalla legge e, cioè, dalla facoltà « di rivolgere al Ministro, per questioni personali di particolare gravità e delicatezza non estranei ai rapporti di impiego, fogli suggellati » (articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato), nonché, nel caso di pretesa violazione di interessi legittimi, del ricorso straordinario al Capo dello Stato o del ricorso in via giurisdizionale al Consiglio di Stato (articoli 16 e 26 del testo unico sul Consiglio di Stato 26 giugno 1924, n. 1054).

« Ciò premesso, desidero tuttavia fornire più precisi ragguagli sui funzionari che sono stati oggetto del provvedimento e, in primo luogo, sui tre promossi al grado VI. Uno di essi, già vice capo del personale e degli affari generali, ha dato sempre la migliore prova di capacità e di attività, ha avuto particolari encomi per speciali incarichi assolti e al momento della promozione si trovava in temporanea funzione di commissario straordinario di un ente provinciale del turismo.

« Il secondo funzionario, elemento di primo piano, a capo forse della più importante divisione del commissariato, che controlla i 90 enti provinciali del turismo, svolge già da vari anni le mansioni che spettano ad un direttore capo divisione.

« Il terzo, già dal 1947 a capo dei servizi centrali della direzione, con compiti normalmente affidati al capo di gabinetto, ha sempre dimostrato spiccate qualità di iniziativa, senso di equilibrio e vasta conoscenza del complesso amministrativo centrale e periferico. I suoi contatti frequenti con esponenti

parlamentari lo hanno fatto conoscere ed apprezzare anche da essi.

« Dei promossi al grado VII, uno vantava la maggiore anzianità di servizio nel grado VIII e si trovava distaccato temporaneamente presso l'ufficio zone di confine della presidenza del Consiglio, dove è sempre stato tenuto nella maggiore considerazione per la sua capacità e preparazione oltre che per le pubblicazioni di cui è autore. Va chiarito che una posizione di comando non può arrecare pregiudizio alle legittime aspettative di carriera del funzionario, specie quando questi sia comandato presso la presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione che, non avendo un proprio organico, è costretta ad avvalersi del personale dei ministri.

« Gli altri due funzionari prestavano la loro opera presso i servizi centrali fino dalla costituzione del commissariato. Forniti di laurea in giurisprudenza ed entrati in amministrazione attraverso regolare concorso, la loro carriera non è stata per nulla influenzata da meriti politici durante il periodo di servizio da essi trascorso alle dipendenze del ministero della cultura popolare. Il lodevole disimpegno degli incarichi loro affidati, l'inflessa attività, l'alto senso di responsabilità e la loro dedizione al dovere, li hanno resi pienamente idonei alla promozione. Le benemerite militari o la cognizione di lingue estere, particolarmente utile nel campo turistico, non possono aver costituito se non un ulteriore elemento di merito per essi.

« È superfluo aggiungere che la qualifica di « ottimi » è sempre stata attribuita a tutti i funzionari promossi.

« È facile supporre che taluno dei non promossi possa essere rimasto deluso, come di solito avviene quando i posti disponibili in ruolo — particolarmente limitati in quello del commissariato — non consentano una più ampia scelta, ma si deve assolutamente escludere che il Consiglio di amministrazione, per il senso di responsabilità e per l'obiettività dei suoi componenti, sia venuto meno alla imparzialità di giudizio richiesta dalla legge ».

Il Commissario per il turismo: ROMANI.

SENSI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri per la cassa del Mezzogiorno.* — « Per conoscere quali ragioni ostano alla progettazione ed esecuzione della tanto attesa strada di allacciamento Rossano Calabro-Altipiano Silano.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1953

« Detta strada ha decisiva importanza sia commerciale che turistica giacché, mercè un iter di soli 38 chilometri, unirebbe la zona rossanese al centro della Sila con incremento delle correnti turistiche provenienti dalla Sicilia e dalle Puglie e metterebbe in valore la vasta ed interessante plaga agricola di quella regione ». (2402).

RISPOSTA. — « Si informa l'onorevole interrogante che in base all'istruttoria compiuta non si ravvisò opportuno comprendere nel piano di opere stradale da attuarsi dalla cassa per il Mezzogiorno la strada Rossano Calabro-Altipiano Silano, oltre che per la limitatissima importanza ai fini agricoli e di collegamento, per la onerosità dell'opera il cui tracciato dovrebbe svolgersi in territori difficili ed economicamente irrilevanti.

« D'altra parte, il collegamento della zona di Sibari con l'Altipiano Silano viene assicurato, oltre che dalla viabilità già esistente, con la costruzione della strada Corigliano-Sila-Piana di Caruso-Trenta Coste, di cui è già in atto un primo tronco ed un secondo è allo studio.

« Il tracciato di questa strada coincide in parte con quello che forma oggetto della interrogazione cui si risponde ».

Il Presidente del comitato dei ministri
CAMPILLI.

SENSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste ed al ministro Presidente del comitato dei ministri per la cassa del Mezzogiorno.* — « Per conoscere se non credano provvedere a che il consorzio di bonifica del Lao, dell'Abatemarco e del Castrocucco (provincia di Cosenza) — finora escluso dai programmi della cassa per il Mezzogiorno — sia inserito nel piano integrativo in corso di esame da parte del competente organo.

« E ciò con riferimento alle motivate istanze presentate dal commissario straordinario del consorzio anzidetto in data 13 ottobre 1953, con relazione che ribadisce la necessità dell'intervento della cassa per il compimento della bonifica, per la trasformazione del basso tono di vita nella vasta e popolosa zona ». (2448).

RISPOSTA. — « Si informa l'onorevole interrogante che alla richiesta del consorzio di bonifica del Lao e dell'Abatemarco in provincia di Cosenza, non fu possibile dare accoglimento in sede di formazione del piano decennale da attuarsi dalla cassa per il Mezzogiorno in quanto, in relazione alle assegnazioni che furono allora destinate alle bonifiche della Calabria, si rese necessario limitare la compe-

tenza della cassa al solo gruppo dei comprensori più direttamente soggetti alle norme sulla colonizzazione agraria.

« Anche in sede di formulazione del piano aggiuntivo della cassa a seguito della nuova autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, la suddetta richiesta fu riesaminata, ma non fu accolta, anche perché le esigenze del suddetto consorzio sono di limitata importanza economica e potranno essere fronteggiate con i fondi ordinari del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste ».

Il Presidente del comitato dei ministri per la cassa del mezzogiorno: CAMPILLI.

SPALLONE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se, in armonia col voto recentemente espresso dalla Camera dei deputati, non ritenga di dover intervenire perché siano riviste d'ufficio tutte quelle pratiche di pensione di guerra concluse negativamente perché gli intestatari erano titolari di contratti di mezzadria o affittanza.

« L'interrogante si riferisce, ad esempio, al caso concreto del cittadino Cardone Paolo fu Antonio, da Farindola (Pescara) al quale con decreto ministeriale del 7 febbraio 1953, n. 1292877, è stata negata la pensione di guerra, perché affittuario terragirista di 5 ettari di terreno di proprietà comunale siti in alta montagna e proprietario di 3 pecore e due vitellini da allevamento ». (2135).

RISPOSTA. — « In merito al caso segnalato dall'onorevole Spallone, esaminati gli atti in possesso di questo sottosegretariato, risulta che il soldato Cardone Gioiata di Paolo, disperso il 23 giugno 1941, lasciò superstite la vedova Merlenghi Michela, la quale è in godimento della pensione privilegiata di guerra, concessa con decreto ministeriale del 23 marzo 1949, n. 1072501.

« Al padre del militare stesso Cardone Paolo fu Antonio, da Farindola (Pescara), poteva quindi essere liquidato l'assegno alimentare speciale previsto dall'articolo 78 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

« Senonché dai prescritti accertamenti, è risultato che il richiedente conduce in affitto circa 6 ettari di terreno con un reddito annuo di lire 350.000, ed, inoltre, ha un altro figlio maggiorenne col quale convive.

« Allo stato degli atti non è pertanto possibile modificare il provvedimento negativo già adottato nei confronti del prefato Cardone Paolo.

« Per ciò che riguarda il voto recentemente espresso dalla Camera dei deputati sull'ordine del giorno proposto dall'onorevole Angelucci perché il beneficio della pensione venga esteso a tutti i genitori dei caduti mezzadri o piccoli proprietari, si è d'avviso che tale voto non possa trovare una pratica attuazione opponendosi le precise disposizioni di legge vigenti, in forza delle quali il requisito di dipendenza economica dei genitori stessi, è posto a base del riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di guerra.

« Né può ammettersi che tale diritto possa essere riconosciuto a tutti, indistintamente, i genitori contadini mezzadri e piccoli proprietari coltivatori diretti, ma debba essere, invece, accordato a quelli di essi che dalla coltivazione dei terreni di proprietà o a mezzadria, traggano un utile che, nel complesso, non superi le 240 mila lire annue, tenuto conto, della estensione e classificazione dei terreni stessi, della relativa cultura e della esistenza di figli.

« Ciò premesso si ritiene che l'ordine del giorno in questione non possa modificare le norme di legge esistenti. Ove un'eccezione si volesse adottare nei confronti di una particolare e ristretta categoria di soggetti di diritto, cosa che non apparirebbe né giusta, né equa, perché la norma di legge non può che avere carattere generale, è ovvio che ciò dovrebbe formare oggetto di un'apposita norma legislativa ».

Il Sottosegretario di Stato: CASSIANI

TAROZZI, ROASIO, MARABINI, BOTTONELLI, TOLLOY e NENNI GIULIANA.
— *Al Ministro dell'Interno.* — « Per sapere se non ritenga contrastante con lo spirito della legge e con i legittimi interessi pubblici e privati il fatto che la giunta provinciale amministrativa di Bologna, in sede giurisdizionale, non abbia ancora pubblicato la sua decisione

nella causa ingegnere Eugenio Sibona; commissario straordinario dell'azienda municipale di Bologna, la cui udienza si è svolta il giorno 25 giugno 1953;

se non ritenga che fatti simili possano, inoltre, colpire gravemente il prestigio della giustizia amministrativa con evidente danno al pubblico interesse, considerato anche che, per quanto riguarda la giunta provinciale amministrativa di Bologna, il caso non è isolato e potrebbe ingenerare in taluno sospetto che tali fatti siano dovuti ad illecite influenze politiche;

e conseguentemente, se non si ritenga opportuno richiamare l'attenzione dell'attuale prefetto di Bologna su tale anormale situazione, creatasi prima che egli prendesse possesso della carica, affinché il funzionamento del predetto organo giurisdizionale non abbia a subire ulteriori deprecabili ritardi ». (2268).

RISPOSTA. — « La causa promossa dall'ingegnere Sibona contro il commissario straordinario dell'azienda municipale del tram di Bologna, con anticipo rispetto ad altri ricorsi che erano stati discussi in udienze anteriori al 26 giugno, data in cui fu, appunto, discussa pubblicamente la causa Sibona. La relativa decisione sarà pubblicata alla prossima udienza ordinaria dell'11 dicembre 1953.

« I rilievi mossi dall'onorevole interrogante circa un presunto irregolare funzionamento della G.P.A. di Bologna non sono risultati fondati e ciò, specialmente, in relazione al caso Sibona, la cui vertenza, sia per la vastità che per la novità delle attinenti questioni giuridiche, si è presentata particolarmente complessa ».

Il Ministro: FANFANI.